

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VII)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	26
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	27
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	41
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	44
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	51
AFFARI SOCIALI (XII)	»	59
AGRICOLTURA (XIII)	»	61
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	64
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	66

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione+Europa-Radicali Italiani: Misto-A+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	<i>Pag.</i>	68
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	70

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Amici della Terra, Fondo ambiente italiano (FAI), <i>Fridays for future</i> Italia, Greenpeace Italia, Italia Nostra Onlus, Italia Solare, Legambiente, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	4
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Lega Anti Vivisezione (LAV), Lega italiana protezione uccelli (LIPU), Mare vivo e WWF, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	4
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL-CISL-UIL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ...	4
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione dirigenti della Repubblica (CODIRP), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	4
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Movimento cristiano lavoratori, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	4
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ...	5
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assogasliquidi, Federazione nazionale imprese elettriche ed elettroniche (ANIE), Assoimmobiliare-Confindustria, Elettricità Futura, Confindustria Servizi HCFS, Federbeton e Anima Confindustria meccanica varia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	5
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ENEL energia Spa, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021,	

recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ...	5
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di SNAM rete gas, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ...	5
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Terna Spa, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	5
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale impianti geotermia <i>heat pump</i> (AnigHP), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	5
AVVERTENZA	5

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 giugno 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Amici della Terra, Fondo ambiente italiano (FAI), Fridays for future Italia, Greenpeace Italia, Italia Nostra Onlus, Italia Solare, Legambiente, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 11.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Lega Anti Vivisezione (LAV), Lega italiana protezione uccelli (LIPU), Mare vivo e WWF, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 giugno 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL-CISL-UIL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 14.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione dirigenti della Repubblica (CODIRP), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.45.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Movimento cristiano lavoratori, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resi-

lienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 14.55.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.20.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assogasliquidi, Federazione nazionale imprese elettriche ed elettroniche (ANIE), Assoimmobiliare-Confindustria, Elettricità Futura, Confindustria Servizi HCFS, Federbeton e Anima Confindustria meccanica varia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ENEL energia Spa, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.50 alle 17.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di SNAM rete gas, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-

legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17 alle 17.25.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Terna Spa, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.25 alle 17.55.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale impianti geotermia *heat pump* (AnigHP), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 18 alle 18.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

*Le audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, di Fondazione Symbola, Federcostruzioni e FederBio non hanno avuto luogo.*

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	8

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 giugno 2021. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Vittoria CASA. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.20.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori, ove nessuno si opponga, è garantita anche dal circuito chiuso. Poiché la seduta prevede votazioni, non è prevista invece la possibilità di partecipare ai lavori da remoto.

Avverte che, sul testo risultante degli emendamenti approvati martedì, sono stati acquisiti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva e del Comitato per la legislazione: I Commissione: parere favorevole con osservazioni; VI Commissione: parere favorevole; VIII

Commissione: parere favorevole; X Commissione: parere favorevole; XII Commissione: parere favorevole; XIII Commissione: parere favorevole con un'osservazione; XIV Commissione: parere favorevole; Comitato per la legislazione: parere favorevole con una condizione e un'osservazione. La Commissione Bilancio esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Comunica che i relatori intendono proporre alcune modifiche al testo.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome del collega Tuzi, relatore per la VII Commissione, presenta due proposte emendative (*vedi allegato*) delle quali raccomanda l'approvazione. In particolare, precisa che l'emendamento dei relatori 4.100 non muta il perimetro del provvedimento, essendo volto soltanto ad apportare modifiche di carattere formale, e che l'articolo aggiuntivo dei relatori 5.0100 mira a reintrodurre la clausola di invarianza finanziaria che era presente nel testo iniziale del disegno di legge, all'articolo 5, comma 2, e che, per mero errore, non figurava nell'emendamento 5.100 dei relatori, approvato nella precedente seduta, sostitutivo dell'articolo 5. Con riferimento alle osservazioni formulate dalle Commissioni competenti in sede consultiva,

nei loro pareri, fa presente che i relatori si riservano di effettuare sulle stesse un supplemento di valutazione ai fini dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere favorevole sulle proposte emendative 4.100 e 5.0100 dei Relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 4.100 e l'articolo aggiuntivo 5.0100 dei Relatori.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, deputati Annibali e Tuzi, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato con gli emendamenti approvati. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che le presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti
(C. 2751 Governo).**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento,

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: su proposta del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, *aggiungere le seguenti:* previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento,

4.100. I Relatori.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.0100. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

Audizione del Responsabile Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre della Polizia penitenziaria,
Dottor Mariano Salvatore (*Svolgimento e conclusione*) 9

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 17 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente della IV Commissione, Roger DE MENECH.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

Audizione del Responsabile Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre della Polizia penitenziaria, Dottor Mariano Salvatore.

(Svolgimento e conclusione).

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Mariano SALVATORE, *Responsabile Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre della Po-*

lizia penitenziaria, svolge la sua relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Roberto ROSSINI (M5S), Felice MARIANI (LEGA), Alberto PAGANI (PD) e Simona VIETINA (CI).

Mariano SALVATORE, *Responsabile Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre della Polizia penitenziaria*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Intervengono, quindi, per ulteriori richieste di chiarimento i deputati Roberto ROSSINI (M5S), Felice MARIANI (LEGA), cui replica Mariano SALVATORE, *Responsabile Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre della Polizia penitenziaria*.

Roger DE MENECH, *presidente*, svolge alcune brevi considerazioni e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni II e VII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	22
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan. C. 3041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 17 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.

C. 2751 Governo.

(Parere alle Commissioni II e VII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura), il disegno di legge C. 2751, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Lucia AZZOLINA (M5S), *relatrice*, evidenzia come il provvedimento, il quale si compone ora di 7 articoli, intenda semplificare le modalità di accesso all'esercizio di alcune professioni regolamentate, ai fini di un più rapido inserimento nel mercato del lavoro, e rappresenti uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inviato alla Commissione europea ed è stato collegato dal Governo alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, la relazione illustrativa del disegno di legge sottolinea come la semplificazione proposta non contrasti con il dettato dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, che prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Infatti, l'abilitazione si sostanzierà nell'accertamento dell'effettiva idoneità tecnica del candidato attraverso una duplice verifica: da un lato, la valutazione positiva – propedeutica all'accesso all'esame finale di laurea o di laurea magistrale – delle conoscenze e abilità tecniche acquisite con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo, interno al corso di studi, me-

dante il conseguimento dei crediti formativi universitari richiesti; dall'altro, la valutazione, da parte di esperti che integreranno la Commissione, di una prova pratica da sostenersi in sede di esame conclusivo. L'insieme di queste misure, prosegue la relazione, costituisce un adeguato equipollente dell'esame di Stato, conformemente all'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 175 del 1980, n. 202 del 1987 e n. 5 del 1999.

Per quanto attiene al quadro normativo circa l'ordinamento universitario in cui si inserisce il provvedimento, con riguardo al passato più recente, ricorda che l'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997 ha demandato ad uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e le Commissioni parlamentari competenti, la definizione dei criteri generali cui le università devono attenersi ai fini della disciplina dell'ordinamento degli studi – da definire, per ciascun ateneo, attraverso l'adozione di un regolamento didattico di ateneo –, l'individuazione di nuove tipologie di titoli di studio universitari in sostituzione o in aggiunta a quelli di cui alla legge n. 341 del 1990, il loro accorpamento per aree omogenee, l'indicazione della durata e dell'eventuale serialità dei corsi, gli obiettivi formativi qualificanti. In attuazione è intervenuto dapprima il regolamento emanato con DM 509/1999, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, che ha previsto il rilascio da parte delle università – in sostituzione della laurea cosiddetta di vecchio ordinamento, di cui alla già citata legge n. 341 del 1990 – di titoli di primo e di secondo livello (c.d. 3+2), ossia laurea (L) e laurea specialistica (LS). Ha, inoltre, introdotto i crediti formativi universitari (CFU), funzionali ad assicurare una maggiore mobilità internazionale degli studenti. Lo stesso DM ha previsto che i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate attraverso decreti ministeriali. In attuazione, con DM 4 agosto 2000 e DM 28 novembre 2000, sono state

definite, per quanto qui interessa, le classi delle lauree e delle lauree specialistiche. Successivamente, il regolamento emanato con DM 270/2004 ha sostituito il DM 509/1999, modificando, in particolare, la denominazione della laurea specialistica in laurea magistrale (LM). Inoltre, anche in questo parzialmente modificando la disciplina pregressa, ha disposto che i decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie: a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe. Conseguentemente, sono stati emanati, per quanto qui interessa, il DM 16 marzo 2007, concernente le classi delle lauree, e il DM 16 marzo 2007, concernente le classi delle lauree magistrali (che hanno sostituito i decreti ministeriali emanati in attuazione del DM 509/1999). Nel prosieguo, con DM 9 luglio 2009 si è proceduto all'equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Da ultimo, sempre per quanto qui interessa, è intervenuto il DM 46 del 12 agosto 2020, concernente le nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03).

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42) nonché della laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.

Rammenta in merito che, in base alla normativa vigente, l'abilitazione all'eserci-

zio professionale della professione sanitaria di odontoiatra è prevista all'articolo 1 della legge n. 409 del 1985, come modificato dall'articolo 13 della legge comunitaria 2002 (legge n. 14 del 2003), che ha istituito tale professione sanitaria. Per l'esercizio della stessa, infatti, occorre, oltre al possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, la relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato. Per disciplinare gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra il Ministero dell'università e della ricerca ha approvato il D.M. dicembre 1985, definendo le prove orali e pratiche e la durata delle stesse, da svolgersi ogni anno in due sessioni indette unitamente a quelle per altre professioni, tra cui le professioni di farmacista e veterinario.

Per accedere all'esame di Stato per l'abilitazione a farmacista è necessario essere in possesso delle lauree del vecchio ordinamento, quali Farmacia (quinquennale) ovvero Chimica e tecnologia farmaceutiche (oltre al tirocinio pratico *post lauream* di 6 mesi previsto dal D.P.R. 18 luglio 1972, n. 523) ovvero della laurea specialistica nella classe 14/S (Farmacia e farmacia industriale) o della laurea magistrale nella Classe LM 13 (Farmacia e farmacia industriale).

Per accedere all'esame di abilitazione alla professione di veterinario è necessario essere laureati in Medicina veterinaria a ciclo unico (classe LM-42). Con l'ordinanza del Ministero dell'università e della ricerca del 21 gennaio 2021 sono state indette per i mesi di giugno e novembre 2021, rispettivamente, la prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, per quanto qui interessa, di odontoiatra, farmacista e veterinario. A tali sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

Con riferimento all'abilitazione a psicologo, l'articolo 2 della legge n. 56 del 1989 che ha definito l'ordinamento della professione di psicologo, prescrive che per eser-

citare tale professione è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale. Possono sostenere l'esame e ottenere la conseguente abilitazione all'esercizio della professione di psicologo (Albo A previsto per i laureati magistrali e per i laureati secondo il vecchio ordinamento didattico) tutti coloro che, dopo aver svolto un tirocinio professionalizzante complessivo di un anno, sono in possesso della laurea magistrale LM 51 ovvero i laureati in psicologia secondo l'ordinamento didattico previgente alla riforma introdotta dal DM 509/99, anch'essi a seguito dello svolgimento di regolare tirocinio. Ricorda per completezza che, rientrando le professioni sopra elencate più in generale nell'area sanitaria, le corrispondenti specializzazioni sono regolate dal D.M. 1 agosto 2005, che ha disposto il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria.

Il comma 2 dell'articolo 1 dispone che nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le predette classi di laurea magistrale, almeno 30 crediti formativi universitari vengono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

Su quest'ultimo profilo interviene, più in generale, l'articolo 3, comma 2. Al riguardo ricorda, come già rilevato, che l'articolo 102 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha introdotto, a regime, il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia (classe LM/41) per poter fare fronte più tempestivamente alle criticità del Servizio sanitario nazionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante personale medico abilitato. In particolare, l'idoneità conseguita al termine del tirocinio pratico-valutativo svolto nell'ambito del medesimo corso di laurea costituisce abilitazione all'esercizio della relativa professione.

Il comma 3 dell'articolo 1 dispone, con specifico riferimento alla professione di psicologo, che una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 può essere anche svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche (classe L-24). Allo scopo, detto corso di studio è conseguentemente adeguato nei termini previsti dall'articolo 3.

L'articolo 2 interviene sulle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, per prevedere che l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante abiliti all'esercizio della professione e dunque consenta l'iscrizione all'albo professionale.

La riforma non modifica i requisiti per l'accesso alla professione da parte dei possessori di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Nel dettaglio, si prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02) e in professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03) abiliti all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato. In base al D.M. 12 agosto 2020, n. 446, che ha determinato in modo uniforme a livello nazionale le nuove classi di laurea professionalizzanti di natura tecnica, il percorso di studio universitario prevede infatti già al suo interno un periodo di tirocinio, quale parte integrante ed essenziale dei corsi di laurea.

Per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea prima della riforma, spetterà ad uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite le rappresentanze nazionali dell'ordine professionale, stabilire modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale.

L'articolo 3 riguarda l'adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magi-

strale e di laurea professionalizzante rese abilitanti.

In particolare, il comma 1 prevede che gli esami finali delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti, di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2, comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito del corso di studi. A tal fine, la commissione giudicatrice è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.

Il comma 2 dispone che all'adeguamento della disciplina delle stesse classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997.

Rispetto alla disciplina recata da tale articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, tuttavia, non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Al riguardo, la relazione illustrativa del disegno di legge fa presente che la scelta di una procedura più snella deriva dalla considerazione che l'adeguamento riguarderebbe sostanzialmente il valore abilitante del titolo di studio, che deriverebbe dall'eventuale approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge. Con il medesimo decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, e sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo (ma non anche, come previsto dall'articolo 1, comma 2, di « certificazione » del medesimo tirocinio), compresa la determinazione dei CFU, della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.

In base al comma 3, a loro volta, le università adeguano i regolamenti didattici

di ateneo, con riferimento ai medesimi corsi di studio, con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 341 del 1990.

L'articolo 4 delinea un procedimento per rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate – senza l'ulteriore intervento della fonte primaria – ulteriori titoli universitari che attualmente consentono l'accesso agli esami di Stato per lo svolgimento delle professioni per le quali non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio *post lauream*. La riforma, dunque, non potrà trovare applicazione per le professioni di avvocato, notaio, commercialista, revisore legale, le quali richiedono tutte un tirocinio successivo al conseguimento della laurea.

In particolare, in base al comma 1, gli ulteriori titoli universitari possono essere resi abilitanti:

su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, con regolamenti di delegificazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988), da emanare su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente;

su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.

Al riguardo segnala l'opportunità di specificare che, anche in tale seconda ipotesi, di iniziativa ministeriale, i titoli universitari divengono abilitanti all'esercizio della professione attraverso l'emanazione di un regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Il comma 2 prevede che i citati regolamenti di delegificazione debbano anche, analogamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge:

prevedere lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di laurea;

disciplinare gli esami finali per il conseguimento della laurea abilitante, includendovi lo svolgimento di una prova pratica valutativa;

integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali;

prevedere che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione.

Il comma 2-*bis*, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, delinea le norme generali regolatrici della materia cui il Governo dovrà adeguarsi nell'emanazione dei regolamenti. In particolare, i regolamenti di delegificazione dovranno:

ai sensi della lettera *a*), coordinare la disciplina vigente dettata in attuazione della legge di riforma del settore universitario (legge n. 4 del 1999) per quanto riguarda gli ordinamenti professionali;

ai sensi della lettera *b*), semplificare le modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica-valutativa;

ai sensi della lettera *c*), determinare l'ambito delle attività professionali in relazione alle rispettive classi di laurea;

ai sensi della lettera *d*), intervenire sulla struttura degli albi, ordini o collegi (eventualmente sopprimendo o istituendo apposite sezioni) in relazione all'ambito delle diverse attività professionali;

ai sensi della lettera *e*), uniformare i criteri di valutazione di tirocinio e prova pratica;

ai sensi della lettera *f*), prevedere che la commissione giudicatrice – integrata ai sensi del comma 2 – abbia una composizione paritetica.

Il comma 3, analogamente a quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, del disegno di legge, demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca ed a decreti rettorali, rispettivamente, l'adeguamento della disciplina delle classi dei titoli universitari e l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo.

L'articolo 4-*bis* dispone norme specifiche per l'esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo, introducendo per queste la previsione della laurea abilitante, con la necessità di una disciplina attuativa. Ricorda in proposito che la legge n. 3 del 2018 di riordino delle professioni sanitarie ha disposto modifiche, agli articoli 8 e 9, agli ordinamenti delle professioni di chimico e fisico, e di biologo, nei termini più avanti indicati.

In particolare, il comma 1 prevede che le citate professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale previsto per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali.

La disciplina delle classi di laurea magistrali abilitanti dovrà prevedere:

lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo internamente ai corsi;

il superamento di una prova pratica valutativa.

In merito rileva l'opportunità di indicare le classi delle lauree magistrali interessate dalla riforma, in analogia a quanto previsto negli articoli 1 e 2.

Il comma 2 dispone che, per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale « di cui al comma 1 » e per il corrispondente adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di delegificazione devono essere adottati sentite le rappresentanze nazionali per singolo ordine o collegio professionale, fermo restando il concerto del Ministro vigilante sui singoli ordini o collegi.

Ricorda in proposito che per la professione di biologo il tirocinio *post-lauream* è stato abrogato dall'articolo 1 del DPR n. 195

del 2001. Attualmente, l'accesso alla professione di biologo è consentito per gli iscritti all'albo, a seguito del superamento di un esame di Stato.

Con riferimento all'accesso alla professione di chimico e di fisico, rammenta che la legge n. 3 del 2018, sul riordino delle professioni sanitarie, ha previsto, all'articolo 8, la trasformazione del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) nella Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Tale Federazione è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero della salute ed il rispettivo ordinamento è dettato dal D.M. 23 marzo 2018. Il tirocinio, per entrambi i profili, è previsto nell'ambito del percorso di laurea e l'iscrizione all'albo è consentita previo superamento dello specifico esame di Stato.

L'articolo 5 reca disposizioni transitorie e finali, disponendo, al comma 1, che la disciplina recata dagli articoli 3, 4 e 4-*bis* si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo.

Al riguardo segnala, comunque, l'opportunità di chiarire che i percorsi didattici diverranno abilitanti per gli studenti che si iscriveranno al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale abilitanti istituiti sulla base dei regolamenti didattici di ateneo, come adeguati.

La disposizione precisa, altresì, che la stessa disciplina riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previo accreditamento dei medesimi corsi di studio abilitanti.

Il comma 2 reca una disciplina transitoria che si applica a tutti i corsi di studio resi abilitanti, evidentemente, tuttavia, ad eccezione del corso di laurea magistrale in psicologia, per il quale interviene, con disposizioni specifiche, l'articolo 5-*bis*.

Con riguardo alla formulazione della disposizione, rileva l'opportunità di specificare che la disciplina recata dall'articolo 5, comma 2, non riguarda gli studenti dei corsi di laurea magistrale in psicologia, per il quale interviene, con disposizioni specifiche, l'articolo 5-*bis*.

In particolare, il comma 2 dispone che, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, e sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che « hanno conseguito » i titoli di studio di cui al presente testo sulla base dei previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studi o successivamente al medesimo.

Al di là della formulazione letterale, l'intenzione sembrerebbe quella di includere in tale disciplina transitoria sia coloro che hanno già conseguito (alla data di entrata in vigore della legge) i predetti titoli di studio, sia coloro che li conseguiranno (successivamente alla data di entrata in vigore della legge) in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

Al riguardo, al fine di evitare dubbi interpretativi, segnala l'opportunità di ricomprendere nel testo entrambe le ipotesi.

In base al comma 3, alle università che non adeguano i propri regolamenti didattici entro 12 mesi dalla data di adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca adottati, ai sensi degli articoli 3 e 4 – nonché 4-bis – per l'adeguamento della disciplina delle classi dei titoli di studio universitari resi abilitanti, i finanziamenti previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria sono erogati successivamente all'invio al Ministero dell'università e della ricerca dei regolamenti didattici adeguati.

L'articolo 5-bis detta una disciplina transitoria per gli studenti che « conseguono » la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

Al di là della formulazione letterale, l'intenzione sembrerebbe quella di includere in tale disciplina transitoria sia coloro che hanno già conseguito (alla data di entrata in vigore del provvedimento) la laurea magistrale in psicologia, sia coloro che la

consegneranno (successivamente alla data di entrata in vigore della legge) in base al previgente ordinamento didattico non abilitante.

Anche in questo caso, al fine di evitare dubbi interpretativi, segnala l'opportunità di ricomprendere nella disposizione entrambe le ipotesi.

In particolare, in base al comma 1, gli studenti che « conseguono » la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Si prevede un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, per stabilire la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, oltre che le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Per la valutazione del tirocinio, le università devono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.

Il comma 2 dispone che coloro che hanno concluso il tirocinio professionale previsto dalla normativa vigente si abilitano all'esercizio della professione di psicologo dopo aver superato una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale, oltre che su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Il tirocinio professionale cui fa riferimento la disposizione del comma 2 è quello previsto all'articolo 52, comma 2, del DPR 5 giugno 2001, n. 328 che disciplina i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato, che, nel caso della professione di psicologo, fa riferimento agli ammessi al predetto esame qualora in possesso della laurea specialistica di classe 58/S – Psicologia e previo svolgimento di un tirocinio della durata di un anno.

Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale devono essere definite da un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, volto altresì a stabilire la composizione paritetica della commissione giudicatrice.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la materia università non sia espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione, ma trova fondamento nell'articolo 33, il cui sesto comma dispone che le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Evidenzia, inoltre, come il provvedimento incida sulla materia « professioni », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione colloca tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente.

In questa materia, peraltro, come specificato da giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, i profili relativi all'esame di Stato per accedere alle professioni stesse – prescritto dal quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione – sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riferimento alla materia delle professioni, posta tra le materie di legislazione concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale – da cui la Corte fa derivare la natura concorrente – si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale.

Ad esempio, sulla base di considerazioni di tale tenore, la Corte, con la sentenza n. 98 del 2013 (richiamata costantemente nelle sentenze successive), ha censurato una legge regionale recante definizione delle attività di alcune figure professionali, in quanto « la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato ». La Corte, nella citata pronuncia, conferma come la competenza delle Regioni debba limitarsi « alla disciplina di quegli aspetti che presentino uno specifico collegamento con la realtà regionale: tale principio [...] si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla

legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali ».

Sulla medesima linea argomentativa si muovono anche pronunce più recenti, come le sentenze n. 147 del 2018, n. 172 del 2018 e n. 228 del 2018. In quest'ultima, in particolare, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la legge regionale Puglia 2017, n. 60, in materia di *clown*-terapia, che individua e disciplina la figura professionale del *clown* di corsia, definendone il percorso formativo, e prevede l'istituzione di un apposito registro regionale per i soggetti che svolgono l'attività di *clown*-terapia. Ribadendo la competenza statale nell'individuazione delle figure professionali la corte ha specificato che tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione « vi è quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regola, giacché l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale, prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività cui l'elenco fa riferimento » (in tal senso anche le sentenze n. 98 del 2013, n. 217 del 2015, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005). Nella medesima sentenza la Corte ha precisato che « in materia di professioni, il nucleo della potestà statale si colloca nella fase genetica di individuazione normativa della professione, cosicché la legge definisce i tratti costitutivi peculiari di una particolare attività professionale e le modalità di accesso ad essa, in difetto delle quali ne è precluso l'esercizio ». (Nello stesso senso le sentenze n. 108 del 2012, n. 230 del 2011, n. 271 del 2009, n. 300 del 2007 e n. 449 del 2006).

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, ricorda che il già citato articolo 33, quinto comma, della Costituzione prevede l'obbligatorietà dell'esame di Stato

« per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale ».

Al riguardo, la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina dell'esame di Stato resti affidata alla discrezionalità del legislatore statale (in tal senso le sentenze n. 174 del 1980, n. 16 del 1985, n. 43 del 1982 e n. 58 del 1963) e ha precisato che affinché l'esame di Stato adempia alla propria funzione occorre che esso si traduca in un accertamento preventivo, svolto con serie garanzie, nell'interesse della collettività e dei committenti, circa il possesso di requisiti di preparazione e capacità necessari per il corretto esercizio della professione (sentenza n. 174 del 1980); in particolare, nella disciplina legislativa dell'esame di Stato, sia di quello in ambito scolastico sia di quello in ambito professionale « non possono mancare norme circa le condizioni di ammissione, i programmi di esame, la struttura e funzione della commissione esaminatrice e circa le garanzie per gli interessati, in modo tale che sia possibile ed effettivo un serio ed oggettivo accertamento del grado di maturità del discente e del concreto possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e capacità tecnica necessarie per l'esercizio pubblico dell'attività professionale » (sentenza 43/1972).

Con specifico riferimento all'esercizio delle professioni, la giurisprudenza costituzionale ha inoltre specificato che la previsione di cui all'articolo 33, comma quinto, è dettata dall'esigenza di accertare preventivamente che il professionista, per ragioni di tutela dell'interesse collettivo, abbia le competenze e le capacità necessarie per il corretto svolgimento dell'attività professionale (sentenze n. 456 del 1993, n. 29 del 1990 e n. 77 del 1964). Tuttavia la stessa Corte ha riconosciuto che il legislatore ordinario può equiparare all'esame di Stato altri esami che in effetti soddisfino la medesima esigenza (sentenze n. 174 e n. 175 del 1980). In tali casi la Corte ha precisato che « tali equipollenti, rappresentando un'eccezione alla regola, devono venire espressamente previsti, anziché risultare in modo implicito » (sentenza 207 del 1983). Il legi-

slatore può quindi stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato (sentenza n. 127 del 1985) quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica e sussistano apprezzabili ragioni che giustificano l'eccezione (sentenza n. 5 del 1999).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra.

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan.

C. 3041 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3041, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.

Lucia AZZOLINA (M5S), *relatrice*, rileva preliminarmente come i rapporti bilaterali con l'Afghanistan, disciplinati dall'Accordo di partenariato e cooperazione, firmato il 26 gennaio 2012 ed entrato in vigore ai sensi della legge 29 dicembre 2012, n. 239, si ispirino ad una sempre più marcata accentuazione della dimensione civile nelle relazioni tra Italia e Afghanistan, concorde con l'evoluzione interna del Paese che ha formalmente completato, il 31 dicembre 2014, la transizione della gestione della sicurezza interna, dalle forze della coalizione internazionale NATO/ISAF- In-

ternational Security Assistance Force alle forze di sicurezza e difesa nazionali.

Il Paese, sebbene in un contesto interno difficile e non ancora pacificato, si sta infatti avviando a una nuova fase, volta a uno sviluppo autonomo e sostenibile, in un contesto di una progressiva riduzione della dipendenza dagli aiuti internazionali.

In tale contesto l'Accordo di cui si propone la ratifica — come evidenziato dalla relazione che accompagna il disegno di legge — intende sviluppare i rapporti di collaborazione con un Paese che negli ultimi 16 anni ha costituito una priorità della politica estera italiana e con il quale — data la situazione conflittuale interna che lo ha caratterizzato e che ancora permane — è stato avviato un numero necessariamente ridotto di attività in materia; dunque, sono assai ampi i margini per impostare nuove iniziative nei settori in oggetto, in termini di approfondimento della conoscenza reciproca, di sviluppo degli scambi e di occasioni di arricchimento culturale.

In tale prospettiva l'Accordo intende fornire un quadro giuridico di base per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali in tali materie, anche al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione.

In dettaglio, l'Accordo si compone di 22 articoli e un breve preambolo, nel quale — tra l'altro — si sottolinea l'importante cooperazione già in essere tra i due Paesi nel settore della tutela dei beni culturali e della conservazione del patrimonio archeologico.

L'articolo 1 dichiara che scopo dell'Accordo è di sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali e rafforzando la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nei due Paesi.

L'articolo 2 è volto alla promozione di progetti multilaterali che potranno essere inseriti in programmi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali.

L'articolo 3 impegna le Parti a favorire iniziative volte alla promozione, conoscenza e diffusione della propria lingua e letteratura nel territorio dell'altra Parte

contraente, anche attraverso la promozione di cattedre e dottorati.

L'articolo 4 impegna le Parti ad aggiornare, anche mediante scambio di documenti e visite di esperti, la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi, anche al fine di consentire una più equa valutazione dei titoli di studio da parte delle autorità competenti dei rispettivi paesi.

L'articolo 5 prevede la promozione delle attività di istituzioni culturali e scientifiche, quali centri e associazioni culturali ed istituzioni accademiche, attraverso accordi specifici. Tali istituzioni, secondo la legislazione vigente in ciascun Paese, usufruiranno delle più ampie facilitazioni previste.

L'articolo 6 afferma l'importanza che le Parti incoraggino la collaborazione tra università e istituti di formazione superiore attraverso scambi di pubblicazioni e documenti, nonché promuovendo la mobilità del personale docente, dei ricercatori e degli studenti.

L'articolo 7 prevede che le Parti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e la normativa, sviluppino la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione ad eventi culturali.

L'articolo 8 incoraggia la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e scientifici dell'altro Paese, anche mediante premi ed incentivi.

L'articolo 9 è incentrato sull'importanza degli scambi volti alla conservazione, alla valorizzazione e alla promozione del rispettivo patrimonio culturale, artistico e scientifico, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie.

L'articolo 10 afferma che le Parti assicureranno l'importazione di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività previste.

L'articolo 11 si riferisce alla facilitazione, in regime di reciprocità, dello studio e della ricerca culturale e scientifica nelle proprie università e negli istituti di istruzione, oltre che all'incoraggiamento della collaborazione fra istituzioni culturali, scientifiche e tecnologiche di entrambi i Paesi.

L'articolo 12 afferma che le Parti individueranno periodicamente settori prioritari di cooperazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie. A tale scopo si impegnano a realizzare:

scambi di documentazione scientifica e tecnologica;

scambi di esperti e specialisti per partecipare a lezioni, conferenze e seminari;

ricerche congiunte nei settori di interesse comune.

L'articolo 13 prevede una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali. Le Parti, anche alla luce della proficua collaborazione nel settore recupero e della conservazione del patrimonio culturale, incoraggeranno altresì la collaborazione archeologica.

L'articolo 14 prevede la concessione di borse di studio assieme all'applicazione ai relativi destinatari delle condizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante.

L'articolo 15 stabilisce la collaborazione nei settori dei media, attraverso intese dirette e nel quadro di progetti multilaterali.

L'articolo 16 intende promuovere la realizzazione di programmi di sviluppo ed iniziative culturali nel settore dei diritti umani e delle donne, nonché di attività bilaterali e multilaterali nei campi della formazione degli operatori del settore dello stato di diritto, giustizia, ordinamenti giuridici e sistemi legislativi.

L'articolo 17 si riferisce alla promozione nei settori dello sport e dei giovani, favorendo la collaborazione tra organismi pubblici e privati che si occupano di problematiche giovanili per scambi di esperienze e iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.

Viene altresì stabilito che le Parti si attengono alla Convenzione dell'UNESCO del 2005, contro il *doping* nello sport.

L'articolo 18 riguarda il contrasto al traffico illecito di opere d'arte, con azioni di prevenzione e repressione secondo le rispettive legislazioni nazionali e internazionali.

In tale ambito si richiamano gli obblighi imposti dalle Convenzioni UNESCO e si auspica la promozione di scambi di conoscenze tecnologiche ed attività congiunte di collaborazione scientifica, finalizzate al trasferimento di tecnologie.

L'articolo 19 collega l'operatività dell'Accordo alla costituzione di una Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che approverà programmi esecutivi pluriennali.

L'articolo 20 prevede che la risoluzione di eventuali controversie sarà risolta per via diplomatica.

L'articolo 21 prevede che l'Accordo potrà essere modificato consensualmente per via diplomatica.

L'articolo 22 stabilisce la durata illimitata, e le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e della sua denuncia.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3, relativo alle disposizioni finanziarie, al comma 1 stabilisce agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 6, 12, 13 e 19 dell'Accordo, valutati in euro 24.000 a decorrere dall'anno 2021 e valutati in euro 10.400 a decorrere dall'anno 2021 ogni tre anni, nonché dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, pari a euro 251.220 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 contiene clausole di invarianza finanziaria, prevedendo, al comma 1, che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce che a eventuali oneri relativi all'articolo 21 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2751, recante « Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente presso le Commissioni riunite II e VII;

rilevato come il disegno di legge si proponga di semplificare le modalità di accesso all'esercizio di alcune professioni regolamentate, finalizzato ad un più rapido inserimento nel mercato del lavoro;

rilevato come l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione preveda l'obbligatorietà dell'esame di Stato « per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale ».

ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina dell'esame di Stato resti affidata alla discrezionalità del legislatore statale (in tal senso le sentenze n. 174 del 1980, n. 16 del 1985, n. 43 del 1982, n. 58 del 1963) e ha precisato che, affinché l'esame di Stato adempia alla propria funzione occorre che esso si traduca in un accertamento preventivo, svolto con serie garanzie, nell'interesse della collettività e dei committenti, circa il possesso di requisiti di preparazione e capacità necessari per il corretto esercizio della professione (sentenza n. 174 del 1980);

rilevato come la stessa Corte abbia riconosciuto che il legislatore ordinario può equiparare all'esame di Stato altri esami che in effetti soddisfino la medesima esigenza (sentenze n. 174 e n. 175 del 1980), precisando che in tali casi « tali equipolenti, rappresentando un'eccezione alla re-

gola, devono venire espressamente previsti, anziché risultare in modo implicito » (sentenza n. 207 del 1983);

osservato, dunque, che il legislatore, secondo la richiamata giurisprudenza costituzionale, può stabilire che in taluni casi si prescindano dall'esame di Stato (sentenza n. 127 del 1985) quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica e sussistano apprezzabili ragioni che giustifichino l'eccezione (sentenza n. 5 del 1999);

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la materia università non sia espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione, ma trovi fondamento nell'articolo 33, il cui sesto comma dispone che le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

segnalato come il provvedimento in esame incide altresì sulla materia delle professioni, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione colloca tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente, nel cui ambito, come specificato da giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, i profili relativi all'esame di Stato per accedere alle professioni stesse – prescritto dal già richiamato quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione – sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ricordato, sempre con riferimento alla materia delle professioni, che la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che per i profili ordinamentali i quali non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale – da cui la Corte fa derivare la natura concorrente – si giustifica una uniforme regola-

mentazione sul piano nazionale, rilevando che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato;

osservato come l'articolo 4, comma 1, delinei un procedimento per rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate – senza l'ulteriore intervento della fonte primaria – ulteriori titoli universitari che attualmente consentono l'accesso agli esami di Stato per lo svolgimento delle professioni per le quali non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio *post lauream*, specificando che tali ulteriori titoli universitari possono essere resi abilitanti su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, con regolamenti di delegificazione (di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988), da emanare su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, ovvero su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale;

rilevato come, in relazione alla seconda ipotesi, di iniziativa ministeriale, testé richiamata, il testo del citato articolo 4, comma 1, non preveda espressamente, a differenza della prima ipotesi (di richiesta da parte delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento) l'emanazione di un regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate ulteriori titoli universitari;

segnalato come l'articolo 4-bis, comma 1, disponga norme specifiche per l'esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo, introducendo per queste la previsione della laurea abilitante, con la necessità di una disciplina attuativa, senza indicare

espressamente le classi delle lauree magistrali interessate dalla riforma, a cui fa invece riferimento il comma 2, laddove si menzionano le classi di laurea magistrale, rinviando peraltro al medesimo comma 1;

evidenziato come le previsioni transitorie di cui all'articolo 5, comma 1, stabiliscano che la disciplina recata dagli articoli 3, 4 e 4-bis si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, senza peraltro chiarire che i percorsi didattici diverranno abilitanti per gli studenti che si iscriveranno al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale abilitanti istituiti sulla base dei regolamenti didattici di ateneo, come adeguati;

rilevato come l'articolo 5, al comma 2, disponga che, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, e sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito i titoli di studio, di cui al testo in esame, sulla base dei previgenti ordinamenti didattici non abilitanti;

osservato, peraltro, come il richiamato comma 2 dell'articolo 5, nel prevedere che la richiamata disciplina transitoria si applica a tutti i corsi di studio resi abilitanti dal provvedimento, non escluda espressamente il corso di laurea magistrale in psicologia, per il quale, tuttavia, interviene, con disposizioni specifiche, il successivo articolo 5-bis;

segnalato, infatti, come tale articolo 5-bis, al comma 1, preveda una disciplina transitoria per gli studenti che « conseguono » la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti;

valutata l'esigenza di chiarire, sia all'articolo 5, comma 2, sia all'articolo 5-bis, comma 1, se l'intenzione del legislatore sia quella di includere in tale disciplina tran-

sitoria sia coloro che hanno già conseguito (alla data di entrata in vigore del provvedimento) i predetti titoli di studio, sia coloro che li conseguiranno (successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento) in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 4, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che – anche nell'ipotesi in cui i titoli universitari possono essere resi abilitanti su iniziativa ministeriale – i predetti titoli universitari divengono abilitanti all'esercizio della professione attraverso l'emanazione di un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

b) con riferimento all'articolo 4-bis, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di indicare le classi delle lauree magistrali interessate dalla riforma, in analogia a quanto previsto dagli articoli 1 e 2;

c) con riferimento all'articolo 5, comma 1, ai sensi del quale la disciplina recata

dagli articoli 3, 4 e 4-bis si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che i percorsi didattici diverranno abilitanti per gli studenti che si iscriveranno al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale abilitanti istituiti sulla base dei regolamenti didattici di ateneo, come adeguati;

d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che la disciplina transitoria recata dall'articolo 5, comma 2, non riguarda gli studenti dei corsi di laurea magistrale in psicologia, per i quali interviene la disciplina specifica recata dall'articolo 5-bis;

e) sempre con riferimento all'articolo 5, comma 2, nonché all'articolo 5-bis, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare espressamente che la disciplina transitoria ivi prevista si applica sia a coloro che hanno già conseguito – alla data di entrata in vigore del provvedimento – i predetti titoli di studio, sia a coloro che li conseguiranno – successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento – in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan. C. 3041 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3041, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia volto a rafforzare la cooperazione bilaterale nell'ambito dell'i-

struzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati (FederEsuli)	26
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 giugno 2021.

Audizione informale di rappresentanti della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati (FederEsuli).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 12.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. Esame C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini	27
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	27
ALLEGATO (<i>Testo base adottato</i>)	29

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 17 giugno 2021.

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

Esame C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10 alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 giugno 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 marzo 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3014 Soverini che, vertendo sull'identica materia, è stata abbinata a quelle già in discussione. Ricordato, quindi, che il 24 marzo 2021 la Commissione ha deliberato di costituire un Comitato ristretto, con il compito di definire il testo base, avverte che il comitato ristretto ha concluso i suoi lavori e ha predisposto un testo unificato (*vedi allegato*), del quale propone l'adozione come testo base per il seguito della discussione.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), *relatore*, illustra il testo unificato elaborato dal comitato ristretto, rimarcando come lo stesso tenga conto degli elementi di riflessione acquisiti nel corso delle audizioni informali, delle proposte di legge in esame e del dibattito svolto in sede di comitato ristretto.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) ritiene che il testo che esce dal comitato ristretto sia accurato e tenga conto del contenuto delle diverse proposte di legge presentate, tra le quali quella del suo gruppo.

Valentina APREA (FI) esprime piena soddisfazione per il lavoro svolto fin qui, che spera possa essere portato a termine nei prossimi giorni, con l'esame del provvedimento in Commissione plenaria. Si tratta di raccogliere la sfida lanciata con il P.N.R.R. per la ridefinizione della missione degli istituti tecnici superiori.

Paola FRASSINETTI (FDI) ritiene importante che ci sia unanimità di consensi su una proposta che, facendo chiarezza in un settore oggi disciplinato in modo a suo avviso confuso, incide positivamente sul futuro dei giovani. Prende atto che, a seguito del dibattito attento svolto in sede di comitato ristretto, è stata accolta anche la sua proposta di inserire l'alto artigianato artistico nell'ambito delle aree tecnologiche in cui operano gli ITS.

Angela COLMELLERE (LEGA) esprime soddisfazione per il lavoro svolto e per il testo elaborato dal comitato ristretto, su cui convergono positivamente i giudizi dei gruppi parlamentari: si tratta di una pro-

posta che dà la massima dignità possibile ai percorsi di istruzione e formazione superiore.

Gianluca VACCA (M5S), nel ringraziare tutti quanti hanno contribuito allo sforzo di sintesi compiuto, auspica che il poco tempo a disposizione per l'esame del provvedimento possa essere comunque sufficiente per formulare un buon testo. Confida, per questo, nell'impegno e nella collaborazione di tutti i commissari.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il testo unificato elaborato dal comitato ristretto.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal comitato ristretto (*vedi allegato*).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è fissato a lunedì 21 giugno, ore 13. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

ALLEGATO

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini).

TESTO BASE ADOTTATO

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.)

Art. 1.

(Finalità e struttura del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore)

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), con particolare riferimento agli obiettivi della Missione 4, miranti a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione, formazione e ricerca, in linea con i parametri europei, la presente legge reca disposizioni per la ridefinizione della missione e dei criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di cui sono parte integrante, a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40:

a) gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) di cui al Capo I, deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi ivi richiamati. Gli I.T.S. assumono la denominazione di « Accademie per l'Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S. Academy) » per renderne più visibile e comunicabile la missione e la colloca-

zione a livello terziario nel sistema nazionale di istruzione e formazione;

b) i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) di cui al Capo II, mirati a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché di coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

CAPO I

(Missione e criteri generali di organizzazione degli I.T.S. Academy)

Art. 2.

(Missione degli I.T.S.)

1. Nel quadro del complessivo Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, gli I.T.S. Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire, in modo sistematico, a sostenere le misure per lo

sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro (*skill mismatch*), che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. La missione degli I.T.S. Academy comprende anche misure per sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica; l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie; l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale; le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, anche attraverso la promozione organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita; e il trasferimento tecnologico, soprattutto alle piccole e medie imprese.

2. Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, costituisce priorità strategica la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal P.N.R.R., con particolare riferimento alla transizione digitale, anche con riferimento all'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia; all'innovazione, alla competitività e alla cultura; alla rivoluzione verde e transizione ecologica; e alle infrastrutture per una mobilità sostenibile.

Art. 3.

(Identità degli ITS)

1. L'identità degli I.T.S. Academy è caratterizzata dal loro riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e

il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni, a norma dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono definiti:

a) le figure nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. Le figure e i relativi eventuali ambiti possono essere ulteriormente articolati in profili, sulla base della programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni;

b) gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura ed eventuale ambito in cui essa si articola;

c) i diplomi di tecnico superiore che si conseguono a conclusione dei percorsi.

3. All'atto di entrata in vigore della presente legge e sino all'adozione del decreto di cui al comma 1, ciascun I.T.S. Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 e successive modificazioni.

4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti la transizione ecologica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e al *no profit*; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; e le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati.

5. Gli I.T.S. Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, a condizione che nelle medesime aree non operino altri I.T.S. Academy situati nella medesima regione.

Art. 4.

(Regime giuridico)

1. Gli I.T.S. Academy si costituiscono, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, come fondazioni, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale *standard* organizzativo nazionale della struttura. Alle fondazioni I.T.S. Academy si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile. Ciascuna fondazione I.T.S. Academy acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.

2. I soggetti fondatori degli I.T.S. Academy sono i seguenti, quale *standard* organizzativo minimo:

a) un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che, a norma dell'articolo 13 della legge n. 40 del 2007, appartenga all'ordine tecnico o professionale ovvero un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, nel quale sono attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione;

b) una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione;

c) un'impresa del settore produttivo che utilizza, in modo prevalente, le tecnologie che caratterizzano l'I.T.S. Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1;

d) un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero un centro di ricerca, pubblico o privato, operante nell'area tecnologica di riferimento dell'I.T.S. Academy.

3. In aggiunta a quelli indicati al comma 2, possono essere individuati, al momento

della fondazione o successivamente, altri soggetti.

4. Ciascuna Fondazione ITS Academy stabilisce, con proprio statuto, i requisiti di partecipazione, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti, nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Ferme restando le altre cause previste dalla legge e dallo statuto, gli statuti delle fondazioni I.T.S. Academy includono la perdita dell'accreditamento nazionale di cui all'articolo 7 tra le cause di scioglimento della fondazione. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida adottate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di statuto costituisce *standard* minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento, su tutto il territorio nazionale, degli I.T.S. Academy secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.

5. Ai soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione degli I.T.S. Academy è richiesta una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Alla fondazione I.T.S. Academy possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione secondo i criteri e nelle forme determinate nello statuto.

6. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione I.T.S. Academy, anche attraverso risorse logistiche e strumentali. Gli I.T.S. Academy sono amministrati e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio degli istituti tecnici superiori è composto:

a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o pos-

nesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

7. Sono organi essenziali della Fondazione I.T.S. Academy:

a) il presidente, che ne è il legale rappresentante;

b) il direttore amministrativo, che è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria;

c) l'assemblea dei partecipanti, con compiti di indirizzo delle attività, nonché di programmazione, monitoraggio e valutazione interna;

d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'I.T.S. Academy;

e) il revisore dei conti.

8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

9. Ai percorsi di istruzione e formazione delle Fondazioni I.T.S. Academy di cui all'articolo 5, in quanto soggetti appartenenti al sistema di istruzione superiore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al

riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

10. Il diploma di istruzione tecnica superiore di secondo livello di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), costituisce titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.

11. Gli I.T.S. Academy possono essere destinatari delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX («Misure per la ricerca scientifica e tecnologica») del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 5.

(Standard minimi dei percorsi formativi)

1. I percorsi degli I.T.S. Academy, destinati ai giovani in possesso dei titoli di cui al comma 7, si articolano in semestri e sono strutturati in due livelli:

a) percorsi di primo livello, che hanno la durata di quattro semestri con almeno 1.800/2.000 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

b) percorsi di II livello, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

2. A conclusione dei percorsi di cui al comma 1, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, rispettivamente, previa verifica e valutazione finali a norma

dell'articolo 6, il diploma di tecnico superiore di primo o di secondo livello. I relativi modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base dei criteri generali per la certificazione previsti dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 6. Il diploma viene rilasciato dal presidente della Fondazione secondo le modalità indicate dal medesimo decreto e costituisce titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

3. I percorsi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche comuni:

a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure di riferimento definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;

b) sono progettati e organizzati in relazione all'esigenza di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

4. I percorsi di cui al comma 1 rispondono a *standard* minimi riferiti ai seguenti criteri:

a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli *stage* aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30 per cento della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all'estero;

b) i percorsi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento;

c) i curricoli dei percorsi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i percorsi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili a norma dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;

f) la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione dell'I.T.S. Academy;

g) contengono i riferimenti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica.

5. Nei percorsi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla Fondazione I.T.S. Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, selezionati:

a) per almeno il 50 per cento, tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, ivi compresi i centri di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno cinque anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'I.T.S. Academy;

b) per almeno il 30 per cento, tra soggetti in servizio presso le scuole del sistema nazionale di istruzione, le strutture formative accreditate dalle regioni per l'alta

formazione, le università o i centri di ricerca pubblici operanti nell'ambito dell'area tecnologica di riferimento dell'I.T.S. Academy.

6. Anche allo scopo di assicurare continuità nei raccordi con gli istituti di istruzione secondaria superiore e con le università, i docenti e i ricercatori di cui al comma 5, lettera *b*), possono essere assegnati alle Fondazioni I.T.S. Academy in posizione di comando. I criteri e le modalità di tale assegnazione sono stabiliti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

7. Ai percorsi di formazione degli I.T.S. Academy possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo II della durata di 800 ore.

Art. 6.

(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata a norma dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni d'esame, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato, con profitto, i percorsi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *b*), e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la spendibilità in ambito nazio-

nale e dell'Unione europea dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi.

2. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi realizzati dagli I.T.S. Academy è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

3. Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui alla presente legge si intende l'insieme di competenze esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

4. Ai fini del rilascio della certificazione relativa ai percorsi di cui all'articolo 5, comma 1, lett. *a*) e *b*), da parte dell'ITS Academy, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Il riconoscimento dei crediti opera:

a) al momento dell'accesso ai percorsi;

b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1, comma 1;

c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi, delle competenze acquisite.

Art. 7.

(Accreditamento degli I.T.S. Academy)

1. Gli I.T.S. Academy, quale condizione per l'accesso al sistema di finanziamento di

cui al Capo III, ottengono l'accreditamento nazionale sulla base degli *standard* e dei requisiti minimi di cui al comma 4. Il relativo procedimento è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti anche i criteri e le modalità per il rinnovo dell'accreditamento nazionale, che ha durata quinquennale, e per la sua eventuale revoca.

3. Qualora, per tre anni consecutivi, un I.T.S. Academy riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e di valutazione di cui Capo IV, un giudizio negativo riferito ad almeno il 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, la regione revoca l'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al Capo III.

4. Gli I.T.S. Academy possono avere l'accreditamento nazionale soltanto sulla base del procedimento stabilito con il decreto di cui al comma 1, a condizione che rispettino gli *standard* e i requisiti minimi seguenti:

a) statuto adottato sulla base delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 4;

b) rispondenza alla missione e agli *standard* organizzativi di cui al Capo I della presente legge e ai requisiti minimi di seguito indicati: disponibilità esclusiva e idoneità della sede operativa in relazione all'area tecnologica che, ai sensi dell'articolo 3, ne connota l'identità; disponibilità delle dotazioni infrastrutturali, logistiche, strumentali, ivi comprese quelle per la formazione a distanza, e tecnologiche, con particolare riferimento ai laboratori, necessarie e idonee allo svolgimento delle attività indicate all'articolo 2, rispondenti alle norme vigenti in materia di igiene, sanità, acces-

sibilità e sicurezza, ivi comprese le normative di settore;

c) onorabilità del legale rappresentante, del direttore amministrativo e dei componenti degli organi di cui all'articolo 4, comma 7, e di tutti coloro che prestano la loro opera professionale nell'ITS;

d) accessibilità per gli studenti con disabilità o con altri bisogni educativi speciali e sostegno per la loro proficua frequenza dei percorsi;

e) rispondenza del personale che presta la propria opera professionale nell'ITS agli *standard* previsti all'articolo 5, comma 5;

f) adeguatezza della situazione patrimoniale e correttezza della relativa gestione economica e finanziaria nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione europea.

Art. 8.

(Raccordi tra I.T.S. Academy e sistema dell'università e della ricerca)

1. Gli I.T.S. Academy e le istituzioni universitarie possono, nella loro autonomia, rendere organici i loro accordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 240 del 2010, allo scopo di realizzare percorsi, flessibili e modulari, per il conseguimento, anche in alto apprendistato, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e cassaintegrati per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitare

tarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri generali e gli *standard* di organizzazione dei percorsi formativi per il conseguimento di lauree a orientamento professionale e per la condivisione, tra le fondazioni I.T.S. Academy e le istituzioni universitarie interessate, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi di I e II livello degli I.T.S. Academy di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei crediti;

c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;

d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti acquisiti dai diplomati degli I.T.S. Academy a conclusione dei percorsi, di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini della prosecuzione degli studi in percorsi di laurea. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure di riferimento nazionale degli I.T.S. Academy di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti all'articolo 6.

3. Dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fanno parte anche i presidenti delle fondazioni ITS aventi sede nella regione.

Art. 9.

(Programmazione territoriale, misure nazionali di sistema e orientamento)

1. Gli I.T.S. Academy sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

2. Il potenziamento e lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1 è accompagnato e sostenuto dalla realizzazione di misure nazionali, che comprendono:

a) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (P.C.T.O.) e iniziative di orientamento destinate agli studenti degli istituti secondari superiori, compresi i licei, e alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionalizzante degli I.T.S. Academy e dei percorsi I.F.T.S. di cui al Capo II. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro. I programmi comprendono anche progetti destinati ai dirigenti scolastici e ai docenti per promuovere la loro approfondita conoscenza del P.N.R.R. e delle sue strategie per l'innovazione e lo sviluppo, soprattutto digitale e tecnologico;

b) programmi per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio, degli I.T.S. Academy nel primo quinquennio di attuazione della presente legge in relazione alle strategie del P.N.R.R.;

c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema

produttivo italiano in linea con i parametri europei.

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera *b*), il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un piano per la realizzazione, a partire dal 2022, degli I.T.S. Academy sul territorio nell'ambito di campus multiregionali in relazione a ciascuna delle aree tecnologiche di cui all'articolo 3, comma 2.

CAPO II

(Percorsi I.F.T.S.)

Art. 10.

(Standard minimi dei percorsi)

1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) sono conformati in modo da concorrere al superamento del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni (*skill mismatch*) e della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto alle esigenze indotte dall'innovazione tecnologica del Paese (*skill shortage*) e sono rivolti ai giovani e agli adulti in possesso dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

2. I percorsi I.F.T.S., programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia, rispondono ai seguenti *standard* minimi:

a) sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) sono strutturati di regola in due semestri, per un totale di 800 ore, e sono articolati in moduli di varia durata;

c) sono progettati e realizzati, anche in apprendistato, dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dalle strutture formative di istruzione e formazione professionale accreditate dalle regioni che realizzano i percorsi per il diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di rispondere ai fabbisogni formativi espressi dai settori produttivi del territorio in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca pubblici e privati.

3. Ai fini del rilascio, da parte delle regioni, della certificazione di cui al comma 2, lettera *a*), secondo i criteri generali di cui all'articolo 6, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro.

4. Le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 3, nonché le indicazioni generali per la verifica finale, da parte delle commissioni medesime, delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, che è formata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea. Il modello di certificato è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

CAPO III

(Coordinamento nazionale e sistema di finanziamento)

Art. 11.

(Coordinamento nazionale)

1. Al fine di consolidare e valorizzare il ruolo di parte integrante che il Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ricopre nell'ambito delle misure nazionali ed europee per l'innovazione tecnologica e la competitività del sistema produttivo italiano, attraverso la formazione di tecnici superiori con profili in grado di soddisfare i bisogni formativi indotti dalla attuazione di tali politiche, e al fine di assicurare una maggiore integrazione con il livello nazionale delle politiche attive del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione di genere, è istituito, con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'istruzione, il Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Il Coordinamento nazionale è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e ricerca, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni più rappresentative degli Istituti tecnici superiori.

3. Il Coordinamento nazionale, che si riunisce con cadenza almeno annuale, provvede alla redazione di un piano nazionale per la definizione e l'integrazione dei fabbisogni formativi e lo sviluppo del sistema d'istruzione e formazione tecnica indotti dalle politiche nazionali ed europee (PNRR) in materia di innovazione tecnologica, innovazione digitale, transizione ecologica,

politiche per l'occupazione, politiche attive e politiche di genere di ciascun Ministero, nonché di piani di orientamento dei giovani e delle famiglie finalizzati alla promozione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

4. Al coordinamento nazionale sono affidati i compiti di:

a) consultazione e coinvolgimento delle parti sociali, delle reti territoriali degli I.T.S. Academy, di soggetti pubblici e privati che abbiano un rilevante interesse allo sviluppo del Sistema, anche per consolidare e riequilibrare sul territorio l'offerta formativa;

b) proposta in materia di linee di indirizzo del Sistema e di programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante, con particolare attenzione allo sviluppo del Piano nazionale Industria 4.0 e del P.N.R.R.;

c) attualizzazione delle aree tecnologiche di riferimento degli I.T.S. Academy e dei relativi ambiti e figure professionali di riferimento nazionale;

d) raccordo con i Ministeri per le politiche della salute, della pubblica amministrazione, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, agricole e forestali, della cultura, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale;

e) consultazione di soggetti rappresentativi del sistema delle università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Le regioni accolgono il piano nazionale delle competenze come parte integrante della loro programmazione triennale e della programmazione degli interventi rientranti nel Piano nazionale di resistenza e resilienza.

6. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità di funzionamento del Coordinamento nazionale ed è adottato previo parere della Conferenza unificata, a norma dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 261 del 1997.

Art. 12.

(Sistema di finanziamento)

1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di Istruzione e

formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'Istruzione e la formazione tecnica superiore.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:

a) la realizzazione degli I.T.S. Academy di cui al Capo I e incrementarne significativamente l'offerta formativa su tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, con particolare riferimento agli obiettivi correlati all'attuazione del P.N.R.R. A questo fine, il fondo finanzia anche interventi per dotare gli I.T.S. Academy di laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, ivi comprese quelle per la formazione a distanza, nonché le dotazioni di docenti e ricercatori in posizione di comando, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 6;

b) le misure per il riequilibrio territoriale, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle aree in ritardo di sviluppo, dell'offerta formativa degli I.T.S. Academy, soprattutto attraverso la costituzione dei campus multi-regionali, anche residenziali, di cui all'articolo 9, comma 3, con la previsione di borse di studio, quale prestazione sociale agevolata, per i giovani capaci e meritevoli;

c) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *a)*;

d) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale, il monitoraggio e la valutazione di cui agli articoli 13 e 14.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 68 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungi-

mento di cui gli obiettivi di cui al comma 2, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, una quota del Fondo di cui al comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo degli I.T.S. Academy e le iscrizioni dei giovani ai percorsi di specializzazione di I e II livello di cui all'articolo 5, anche nell'ambito dei patti federativi con le università di cui all'articolo 8, per potenziare l'istruzione e la formazione terziaria a carattere professionalizzante.

3. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La quota di risorse destinate agli I.T.S. Academy che hanno ottenuto l'accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 7 della presente legge e sono inclusi nella programmazione territoriale dell'offerta formativa delle regioni sono assegnate direttamente alle relative Fondazioni entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. Le risorse sono assegnate sulla base della quota capitaria riferita al numero degli allievi dei corsi che nell'anno precedente hanno conseguito un giudizio positivo da parte del sistema di monitoraggio e di valutazione al Capo IV.

5. Resta fermo l'obbligo delle Regioni di cofinanziamento degli I.T.S. Academy accreditati ai sensi dell'articolo 7, inclusi nella propria programmazione territoriale dell'offerta formativa, per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziare.

6. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli I.T.S. Academy possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.

7. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse da essa ricevute secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 8.

CAPO IV

(Anagrafe degli studenti, banca dati nazionale, monitoraggio e valutazione di sistema)

Art. 13.

(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli I.T.S. Academy di cui al Capo I e ai percorsi di cui al Capo II è costituita presso l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, operante presso l'INDIRE, sono aggiornati in relazione a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Alle relative spese si provvede con le risorse stanziare dal fondo di cui all'articolo 12. Alle spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui ai Capi I e II della presente legge.

Art. 14.

(Monitoraggio e valutazione di sistema)

1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 è aggiornato, in conformità con quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ri-

cerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata a norma dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997.

2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui ai Capi I e II della presente legge sono definiti con il decreto di cui al comma 1.

CAPO V

(Disposizioni finali)

Art. 15.

(Fase transitoria)

1. Nella fase transitoria, riguardante il primo biennio di applicazione della presente legge, in relazione alla necessità e all'urgenza di dare immediata attuazione agli impegni assunti con il P.N.R.R., si intendono accreditati tutti gli I.T.S. che operano, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del piano nazionale e secondo le linee guida di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008. Con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono adottate le linee guida per accompagnare la transizione verso il nuovo ordinamento di cui alla presente legge. Le linee guida comprendono anche l'aggiornamento degli statuti delle Fondazioni I.T.S. Il mancato adeguamento a quanto previsto dal decreto, nei termini da esso previsti, comporta la revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 7.

Art. 16.

(Province autonome)

1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	41
Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Nuovo testo C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni II e VII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	43

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 giugno 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI.

La seduta comincia alle 13.

Variazione nella composizione della Commissione.

Rossella MURONI, *presidente*, comunica che a far data dall'8 giugno 2021 l'onorevole Raffaele BARATTO del gruppo FI, che sostituiva la deputata Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie, cessa di far parte della Commissione.

Comunico che per il gruppo LEU è entrata a far parte della commissione l'on. Maria Flavia TIMBRO.

Comunica altresì che per il gruppo Misto-L'Alternativa C'E', è entrata a far parte della commissione l'on. Leda VOLPI.

La Commissione prende atto.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Nuovo testo C. 2751 Governo.

(Parere alle Commissioni II e VII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Salvatore MICILLO (M5S), *relatore*, riferisce sui contenuti di competenza della Commissione del disegno di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, da ultimo, nella seduta di martedì 15 giugno.

Il provvedimento intende realizzare una semplificazione dell'accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, con l'obiettivo di consentire un più rapido ingresso nel mondo del lavoro degli studenti che provengono da certi percorsi di studio universitari.

In sostanza, si prevede che l'esame finale di laurea e di laurea magistrale di alcuni corsi di studio sia anche la sede nella quale accertare la competenza tecnico-professionale che abilita all'esercizio delle relative professioni.

Inoltre, si prevede la possibilità di estendere tale misura ad altre classi di laurea e di laurea magistrale, su richiesta degli ordini e dei collegi professionali interessati o delle relative federazioni.

Per i profili di maggiore attinenza alle competenze della Commissione, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2, per la professione di geometra l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante abilita all'esercizio della

professione e dunque consente l'iscrizione all'albo professionale.

Stesso principio vale anche per la professione del perito industriale in edilizia, in quanto, ai sensi dell'articolo 2, il conseguimento della laurea triennale professionizzante abilita all'esercizio della professione e dunque consente l'iscrizione all'albo professionale. Tale presupposto deriva dal D.M. 12 agosto 2020, n. 446 («Definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)»), il quale stabilisce che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionali abilita all'esercizio di quella professione, per la quale lo studente abbia acquisito un dato numero di crediti formativi universitari tra le attività formative professionalizzanti mediante lo svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio in convenzione con l'ordine o collegio professionale di riferimento, in modo da garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.

Inoltre, l'articolo 4 definisce un *iter* procedurale, attraverso il quale sarà possibile attuare, nel tempo, un progressivo ulteriore ampliamento del sistema dei titoli universitari abilitanti, a meno che per essi non sia richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream. A tal fine attraverso un regolamento di delegificazione (ex articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) possono essere resi abilitanti ulteriori titoli universitari che attualmente consentono l'accesso agli esami di Stato per lo svolgimento di determinate professioni regolamentate. Si tratta nello specifico delle seguenti professioni, vigilate dal Ministero della giustizia: tecnologo alimentare; dottore agronomo e dottore forestale; pianificatore, paesaggista – di interesse della Commissione – e conservatore.

Il regolamento di delegificazione potrà essere emanato o su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, su proposta

del Ministro dell'università e della ricerca e di concerto con il Ministro vigilante la professione interessata ovvero su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante la professione e sentito l'ordine o collegio professionale (parere obbligatorio ma non vincolante).

La disposizione rimette dunque l'iniziativa per la previsione di ulteriori titoli universitari abilitanti alternativamente alle rappresentanze professionali e al MIUR.

I citati regolamenti di delegificazione devono: prevedere lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di laurea; inserire nell'esame finale una prova pratica valutativa; integrare la composizione delle commissioni giudicatrici, che devono avere composizione paritetica- con professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali; prevedere che i titoli universitari abbiano valore abilitante all'esercizio della professione.

Nell'emanazione dei regolamenti il Governo dovrà adeguarsi alle seguenti norme generali regolatrici: coordinare la disciplina vigente; semplificare le modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica-valutativa; determinare l'ambito delle attività professionali in relazione alle rispettive classi di laurea; intervenire sulla struttura degli albi, ordini o collegi per coordinarla con le diverse attività professionali; uniformare i criteri di valutazione di tirocinio e prova pratica.

Conclusivamente, non rilevando profili di criticità, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Salvatore MICILLO (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire approva quindi la proposta di parere presentata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Nuovo testo
C. 2751 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2751 Governo, recante Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti nel testo risultante dalle proposte emendative approvate dalle Commissioni di merito;

valutata positivamente la finalità di semplificazione dell'accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, funzionale a consentire un più rapido ingresso nel mondo del lavoro;

rilevato in particolare che l'intervento normativo in esame di cui all'articolo 2 riguarda tra le altre anche le professioni di geometra e di perito industriale in edilizia, e che l'articolo 4 prefigura la possibilità di emanare regolamenti di delegificazione per attuare un progressivo ulteriore ampliamento del sistema dei titoli universitari abilitanti che potrà interessare, tra le altre, anche le professioni di pianificatore e paesaggista,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl sul piano di investimenti della società	44
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06235 Nobili: Carenze di organico della Motorizzazione di Firenze-Prato	44
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	47
5-06236 Gariglio: Profili di sicurezza e manutenzione della linea Acqui Terme-Genova Brignole	45
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	48
5-06237 Silvestroni: Realizzazione della tratta ferroviaria Nuoro-Olbia	45
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	49
5-06238 Baldelli: Relazioni da parte dei comuni sui proventi delle sanzioni per infrazioni al codice della strada	45
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	50

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 giugno 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl sul piano di investimenti della società.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 13.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 17 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 13.05.

Paolo FICARA *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06235 Nobili: Carenze di organico della Motorizzazione di Firenze-Prato.

Gabriele TOCCAFONDI (IV). in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gabriele TOCCAFONDI (IV), replicando, ringrazia il vice ministro per la puntualità della risposta, ricordando che non è la prima volta che si trova a rivolgere inter-

rogazioni su di un tema come quello in argomento, che ha delle importanti ripercussioni pratiche sulla vita delle famiglie e dei lavoratori. Afferma che la Motorizzazione di Firenze-Prato presenta criticità non solo connesse con l'emergenza pandemica, su cui pure è incentrata la risposta: da diversi anni il suo organico appare sottodimensionato, con profonde difficoltà nel fornire risposte ai cittadini; tali difficoltà sono poi inevitabilmente precipitate con il COVID-19, che ha reso la situazione del tutto ingestibile. Dichiaro di conseguenza di non potersi considerare soddisfatto, sottolineando ancora le difficoltà sofferte dai cittadini.

5-06236 Gariglio: Profili di sicurezza e manutenzione della linea Acqui Terme-Genova Brignole.

Federico FORNARO (LEU), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Federico FORNARO (LEU), replicando, ringrazia per la puntuale risposta, richiedendo peraltro che, una volta che la commissione mista abbia concluso le proprie attività ispettive, gliene siano trasmessi gli esiti. Sottolinea la gravità del fatto che il materiale rotabile non sia in questo caso di vecchia generazione, bensì nuovo. Coglie infine l'occasione per sollecitare una risposta all'interrogazione presentata sull'ammmodernamento della stazione di Acqui Terme, che desta preoccupazioni perché connessa ad una linea a cavallo tra due regioni, circostanza che ha spesso generato ritardi nei lavori.

5-06237 Silvestroni: Realizzazione della tratta ferroviaria Nuoro-Olbia.

Salvatore DEIDDA (FDI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Salvatore DEIDDA (FDI), replicando, ricorda la situazione di arretratezza delle linee ferroviarie sarde, che in assoluto non necessitano di nuovi progetti di fattibilità, di fatto spesso irrealizzabili, bensì di un piano che preveda misure finanziarie ulteriori rispetto a quelle finora previste. Sottolinea la necessità di rinnovare la rete ferroviaria, di epoca sabauda, evidenziando l'inutilità di altri interventi.

5-06238 Baldelli: Relazioni da parte dei comuni sui proventi delle sanzioni per infrazioni al codice della strada.

Simone BALDELLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, rivendicando altresì che da anni sta portando avanti in proposito una battaglia per la trasparenza a vantaggio dei cittadini. Ribadisce che i dati sui proventi delle sanzioni per infrazioni al codice della strada devono essere resi pubblici e i comuni che non abbiano ottemperato ai propri obblighi devono essere opportunamente sanzionati, come previsto dalla normativa.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), aggiungendo che interesserà del problema anche il sottosegretario all'interno Molteni.

Simone BALDELLI (FI), replicando, dichiara di apprezzare in modo particolare l'ultima parte della risposta del vice ministro, ben diversa dal taglio burocratico che caratterizza invece la prima parte. Ricorda, per giustificare la propria insoddisfazione, che la pubblicazione dei dati era prevista per novembre, mentre ora si ipotizza un'ulteriore interlocuzione con le prefetture, il che rinvierebbe la pubblicazione effettiva a data da destinarsi. Obietta che la metà dei comuni ha effettivamente consegnato le relazioni e che tuttavia esse non sono state pubblicate; che i dati del 2020 dovevano essere pubblicati entro il 31 maggio, cosa

che non è avvenuta; infine, che il codice della strada prevede a carico dei comuni inadempienti precise sanzioni, le quali non sono state comminate. Protesta che la giustificazione in base alla quale i comuni non avrebbero ottemperato per via dell'emergenza pandemica non è accettabile, giacché essi devono comunque predisporre il bilancio, documento all'interno del quale questi dati sono comunque obbligatoriamente riportati. Confida nella buona volontà del vice ministro, avvertendolo peraltro che ci saranno sempre delle resistenze soprat-

tutto da parte dell'associazionismo comunale, le medesime che sono riuscite per 10 anni a rinviare l'emanazione del decreto attuativo. Fa appello comunque alla sua sensibilità, in qualità di ex presidente della Commissione e di cittadino di Milano. Sottolinea che in ogni modo la Commissione non ha ricevuto i dati relativi al 2019-2020, preannunciando la presentazione in Aula di un'interrogazione a risposta immediata su tale argomento.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO 1

5-06235 Nobili: Carenze di organico della Motorizzazione di Firenze-Prato.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'operatività dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Firenze, è indubbio che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbia determinato ritardi nell'erogazione dei servizi all'utenza, in considerazione dei divieti e delle limitazioni discendenti dalle misure di contenimento adottate durante lo stato di emergenza epidemiologica.

In particolare, gli obblighi di distanziamento fra i candidati durante l'espletamento delle prove cosiddette di teoria ha comportato – negli uffici della motorizzazione civile di tutta Italia – la riduzione di circa il 50 per cento delle postazioni d'esame utilizzabili nelle aule informatizzate; quanto alla sede di Firenze le postazioni utilizzabili si sono ridotte da 48 a 30.

Anche in relazione alle modalità di espletamento delle prove pratiche di guida, le misure di contenimento hanno reso necessaria l'adozione di nuove modalità anche di tipo organizzativo e la sospensione delle stesse nelle regioni, tra cui la regione Toscana, classificate in « zona rossa ».

Per fronteggiare le criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica, presso l'ufficio della Motorizzazione Civile di Firenze si è provveduto ad assumere iniziative finalizzate all'impiego ottimale delle risorse umane disponibili ed a semplificare le procedure operative.

Al contempo, la Direzione Generale Territoriale del Centro ha provveduto ad inviare presso detto Ufficio della motorizzazione ulteriori unità di personale abilitato allo svolgimento degli esami di guida.

Tuttavia, fermo l'impegno ad assumere ogni utile iniziativa finalizzata a ridurre i tempi di attesa, occorre ricordare che, in considerazione dell'emergenza COVID-19, si è provveduto ad incrementare, in deroga alle disposizioni del Codice della strada, il termine entro il quale devono essere espletate sia le cosiddette prove di teoria, sia le cosiddette prove pratiche di guida.

Mi preme segnalare infine che la questione è da tempo alla mia attenzione e stiamo lavorando al Ministero per adottare soluzioni a regime.

ALLEGATO 2

5-06236 Gariglio: Profili di sicurezza e manutenzione della linea Acqui Terme-Genova Brignole.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla rottura del pantografo e ai conseguenti disagi per i passeggeri del treno regionale 12113 partito da Acqui Terme e diretto a Genova, Rete Ferroviaria Italiana ha rappresentato che, a partire dalle 6.15 del 6 maggio 2021, nelle sottostazioni elettriche di Sanpierdarena e di Trasta si attivavano in modo automatico le protezioni della linea di contatto aerea.

Il capotreno del treno regionale, fermo in linea sul III binario del Quadrivio Torbella, comunicava il dissesto della linea di contatto e la rottura del pantografo in presa che penzolava lungo il fianco destro del convoglio nel senso di marcia dei treni.

Il pantografo aveva danneggiato un vetro esterno del convoglio regionale a differenza di quello interno che rimaneva perfettamente integro senza alcun pericolo per i viaggiatori.

Alle ore 7.52, il personale di manutenzione aveva regolarizzato il modulo di tensione ed alle ore 7.57 aveva regolariz-

zato l'interruzione accidentale delle zone di Quadrivio Torbella.

Alle ore 8.30 circa avveniva, con l'ausilio del personale POLFER di Genova Sampierdarena, il trasbordo di 40 viaggiatori del treno 12113 che venivano accompagnati sul II binario della stazione di Genova Rivarolo.

Alle ore 10.39 terminavano le attività di ripristino dell'infrastruttura con la riattivazione della circolazione ferroviaria senza limitazioni.

In conseguenza dell'evento non si sono verificati danni alle persone, alle cose o all'ambiente circostante ma esclusivamente danni all'infrastruttura ferroviaria, oltreché ai materiali rotabili e ritardi alla circolazione che hanno interessato 24 treni.

In merito alle cause dell'evento, è stata nominata una Commissione mista delle imprese ferroviarie e del gestore dell'infrastruttura con il compito di determinare la dinamica dell'interazione pantografo catenaria, le cui attività sono ancora in corso.

ALLEGATO 3

5-06237 Silvestroni: Realizzazione della tratta ferroviaria Nuoro-Olbia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito allo studio di fattibilità per la realizzazione della tratta ferroviaria Nuoro-Olbia, ricordo che tra le osservazioni delle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato sullo schema di Contratto di Programma 2017-2021 parte Investimenti – Aggiornamento 2018 – è stato evidenziato che tale collegamento ferroviario potrà essere valutato unicamente nell’ambito di una riqualificazione complessiva della rete ferroviaria sarda che comprenda la messa a *standard* RFI della rete attualmente gestita dall’ARST (Azienda Regionale Sarda Trasporti).

Per quanto riguarda le iniziative necessarie a consentire il superamento dell’isolamento ferroviario del territorio, si evidenzia che, nel 2020 la regione Sardegna ha sottoscritto con RFI l’Accordo Quadro per i servizi di Trasporto Pubblico Locale, strumento programmatico con cui la regione prenota la capacità di traffico per la rete ferroviaria regionale e programma nel medio/lungo periodo gli interventi di svi-

luppo infrastrutturale e tecnologico atti a garantire il modello dei servizi individuato.

Tra gli interventi previsti al fine di garantire un potenziamento diffuso della rete sarda, tra cui la velocizzazione dei servizi lungo la dorsale Cagliari-Olbia/Sassari e l’incremento della frequenza dei servizi da/per l’Iglesiente, ve ne sono diversi per migliorare l’accessibilità al servizio ed i livelli di integrazione sia con la rete regionale esistente che con altre modalità di trasporto, quali ad esempio la realizzazione del collegamento tra Aeroporto di Olbia e Olbia città e la nuova fermata di interscambio tra la linea regionale Sassari-Alghero e la linea Chilivani-Sassari-Porto Torres.

Infine RFI informa che l’attuale linea di collegamento Abbasanta-Olbia sarà ulteriormente migliorata grazie agli interventi di velocizzazione della linea Chilivani-Oristano previsti nel citato Accordo Quadro con la regione Sardegna.

Agli interventi sopra descritti si aggiungeranno quelli previsti e finanziati con le risorse del PNRR.

ALLEGATO 4

5-06238 Baldelli: Relazioni da parte dei comuni sui proventi delle sanzioni per infrazioni al codice della strada.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riguardo all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 142, comma 12-*quater*, del Codice della strada, nei confronti degli enti locali che non hanno inviato la relazione relativa ai proventi dell'anno 2019, nonché nei confronti dei 680 enti che hanno inviato una relazione irregolare, informo che il Ministero dell'interno ha comunicato a tutti i comuni inadempienti ed a quelli con certificazione da integrare/sostituire, la riapertura della piattaforma informatica, tenuto conto delle difficoltà rappresentate da molte municipalità e riconducibili in gran parte ai problemi organizzativi derivanti dall'emergenza pandemica.

Nello scorso mese di marzo, il medesimo Dicastero ha comunicato alle prefetture gli enti che non avevano trasmesso correttamente, con procedura informatica, la relazione relativa ai proventi per le vio-

lazioni al Codice della strada per l'anno 2019 e le ha invitate a chiedere agli stessi enti i necessari chiarimenti in merito al mancato adempimento degli obblighi stabiliti dal decreto interministeriale 30 dicembre 2019, n. 608.

Ben conscio della *ratio* della norma, quale meccanismo attraverso cui garantire la dovuta trasparenza nei confronti degli utenti della strada, mi preme tuttavia segnalare come l'acquisizione dei dati sia a cura del Ministero dell'interno, spettando al Ministero che qui rappresento soltanto un compito di controllo sui dati trasmessi.

Quanto al contenuto delle relazioni ed alla loro accessibilità al pubblico per via telematica, le occorrenti attività amministrative saranno perfezionate una volta conclusi i riscontri da parte di ciascuna prefettura presso i comuni del territorio di competenza.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05345 Rizzetto: Iniziative in ordine alle criticità del sistema delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alla situazione dei cosiddetti <i>navigator</i>	51
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	54
5-05538 Gribaudo: Applicazione della convenzione stipulata dall'INPS e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei medici fiscali concernente gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia	52
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	56
5-05609 Grippa: Inquadramento contrattuale degli infermieri dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	52
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	57
5-05887 Ferri: Adozione di strumenti di controllo preventivo finalizzati ad assicurare l'erogazione del Reddito di cittadinanza esclusivamente agli aventi diritto alla prestazione ...	52
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	58
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali ...	53
Audizione di rappresentanti di <i>Italian Interactive & Digital Entertainment Association</i> (IIDEA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	53
Audizione di Norma Cerletti, operatrice del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	53

INTERROGAZIONI

Giovedì 17 giugno 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.

La seduta comincia alle 13.

5-05345 Rizzetto: Iniziative in ordine alle criticità del sistema delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alla situazione dei cosiddetti *navigator*

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO (FDI), ringraziando la sottosegretaria, ritiene senza dubbio positiva la proroga dei contratti dei *navigator*, provvedimento che, alla data di presentazione della sua interrogazione, non era affatto scontato. Si tratta di una decisione che condivide, perché evita a questi lavoratori, molti dei quali in possesso di indubbe competenze, di ingrossare le file dei disoccupati. Al contrario, pur riconoscendo che nel corso della crisi il Reddito di cittadinanza ha avuto un ruolo positivo, al pari degli altri strumenti di sostegno del reddito messi in campo, evidenzia che sarebbe necessario collegare la sua percezione all'obbligo formativo, come

previsto da una sua proposta emendativa al decreto *Sostegni-bis* attualmente all'esame della Commissione Bilancio. Non condivide, inoltre, il riconoscimento del servizio prestato come *navigator* quale titolo aggiuntivo ai fini dell'accesso alla pubblica amministrazione. Ritiene, infatti, che, come per l'eccessiva valorizzazione dei titoli nei concorsi pubblici, si tratti di un provvedimento ingiusto nei confronti di coloro che tentano da anni di essere assunti nella pubblica amministrazione facendo leva sui propri studi. Un altro punto della risposta della sottosegretaria che non condivide riguarda il giudizio sostanzialmente positivo sull'efficacia del Reddito di cittadinanza come strumento di ricollocazione e di accesso al mercato del lavoro. I dati dimostrano il contrario e i pochi che sono riusciti ad avere un contratto hanno un rapporto precario, avendo stipulato contratti a tempo determinato che, a causa della disciplina introdotta dal decreto Dignità, non possono essere rinnovati. È anche per questo che fatica a capire come si possa pensare che il Reddito di cittadinanza sia uno strumento riconducibile all'alveo delle politiche attive del lavoro, che hanno tutt'altra natura e tutt'altra finalità. Dichiaro, quindi, di non potersi considerare soddisfatto dalla risposta fornita dalla rappresentante del Governo.

5-05538 Gribaudo: Applicazione della convenzione stipulata dall'INPS e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei medici fiscali concernente gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara GRIBAUDO (PD), pur ringraziando la sottosegretaria, esprime perplessità sulla perdurante vaghezza delle indicazioni fornite in ordine alla tempistica di risoluzione del problema da lei segnalato. Pur consapevole della difficoltà di un intervento diretto sulla questione, sollecita comunque il Governo ad adoperarsi perché si trovi soluzione a questa annosa questione nei tempi più rapidi possibili, in considerazione della delicatezza del lavoro svolto dai medici fi-

scali in convenzione, Nel giudicare inaccettabile il continuo rimpallo delle responsabilità in materia, assicura comunque il suo impegno a vigilare perché siano adottati al più presto i provvedimenti necessari.

5-05609 Grippa: Inquadramento contrattuale degli infermieri dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Carmela GRIPPA (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara abbastanza soddisfatta della risposta, che conferma l'esistenza di una lacuna normativa, che rende paradossale la situazione degli infermieri dell'INPS, coinvolti nella campagna vaccinale al pari degli infermieri inquadrati nel ruolo sanitario, senza godere degli stessi diritti e dei benefici ad essi destinati, quali, ad esempio, i *bonus* per i servizi di *baby sitting* e la possibilità di svolgere alcune delle loro prestazioni in modalità di *smart working*.

In ogni caso, considera con favore l'impegno del Governo ad approfondire gli aspetti contrattuali riguardanti tali lavoratori, ai fini di valutare una loro possibile armonizzazione con i soggetti che svolgono funzioni sanitarie.

5-05887 Ferri: Adozione di strumenti di controllo preventivo finalizzati ad assicurare l'erogazione del Reddito di cittadinanza esclusivamente agli aventi diritto alla prestazione.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Cosimo Maria FERRI (IV), pur riconoscendo che il Reddito di cittadinanza ha costituito una valida rete di protezione nella crisi causata dalla pandemia da COVID-19, ritiene necessario lanciare un messaggio di chiarezza, di legalità e di equità sociale, attraverso, da un lato, la promozione di politiche attive del lavoro veramente efficaci e, dall'altro, la revoca immediata del Reddito

di cittadinanza per coloro che ne usufruiscono senza averne titolo. La bassissima percentuale di persone che ha prodotto false autocertificazioni individuate dalla magistratura è comunque inaccettabile, specialmente quando si tratti di soggetti connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e, in ogni caso, è destinata a crescere anche sensibilmente grazie alla continua scoperta di nuovi casi di illeciti. Benché l'avvio del tavolo tecnico di confronto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui ha dato conto la sottosegretaria, sia condivisibile, è comunque necessario assumere provvedimenti drastici e immediati che assicurino l'aumento dei controlli attraverso il potenziamento delle procure e l'adozione di più efficaci modelli organizzativi. Esprime, infine, fiducia nell'operato del Ministro Orlando, che, avendo in passato ricoperto il ruolo di Ministro della giustizia, potrà affrontare il problema con competenza e giudizio.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 17 giugno 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Italian Interactive & Digital Entertainment Association (IIDEA).

(Svolgimento e conclusione).

Romina MURA, *presidente*, introduce l'audizione.

Intervenendo da remoto, Adriano BIZZOCCO, *Public Affairs Manager di IIDEA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Valentina BARZOTTI (M5S).

Intervenendo da remoto, Adriano BIZZOCCO, *Public Affairs Manager di IIDEA*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Norma Cerletti, operatrice del settore.

(Svolgimento e conclusione).

Romina MURA, *presidente*, introduce, quindi, l'audizione.

Intervenendo da remoto, Norma CERLETTI, *operatrice del settore*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Valentina BARZOTTI (M5S) e la presidente Romina MURA.

Intervenendo da remoto, Norma CERLETTI, *operatrice del settore*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-05345 Rizzetto: Iniziative in ordine alle criticità del sistema delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alla situazione dei cosiddetti *navigator*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo concerne le iniziative in materia di politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alla situazione dei cosiddetti *navigator*.

Come noto, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi S.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, i contratti dei *navigator*, in scadenza il 30 aprile scorso, sono stati prorogati dal decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, sino al prossimo 31 dicembre.

Tale misura si è resa necessaria, nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego, al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni e province autonome. In virtù di tale obiettivo la norma ha altresì previsto che il servizio prestato dai cosiddetti « *navigator* » costituisca titolo di preferenza nei concorsi pubblici banditi dalle regioni e dagli enti ed agenzie dipendenti dalle medesime.

È infatti opportuno riconoscere l'attività che i *navigator* hanno svolto a sostegno dei Centri per l'impiego e valorizzare la professionalità e l'esperienza sviluppate in questi anni, nei quali queste figure hanno costruito una rete virtuosa di relazioni con le imprese, gli enti locali, i servizi educativi, il terzo settore e gli enti di formazione.

Secondo i dati forniti da ANPAL, al 31 maggio 2021 risultano 1,775 milioni di persone beneficiarie del Reddito di cittadinanza (RdC). Si tratta di tutti coloro che hanno le caratteristiche previste dal decreto-legge n. 4 del 2019 di sufficiente « vicinanza » al mercato del lavoro per essere indirizzati al centro per l'impiego (ad esem-

pio, avere lavorato negli ultimi due anni, essere stati percettori di NASpI, ecc.). Non tutte queste persone però sono tuttora beneficiarie – perché il loro beneficio può essere decaduto o revocato o terminato (circa 580 mila) – o comunque non tutte sono soggette agli obblighi del RdC – ad esempio, per ragioni di disabilità o esigenze di conciliazione o perché già lavoratori (oltre 60 mila). Gli individui tenuti al Patto per il lavoro sono pertanto 1,132 milioni.

Circa i tre quarti di queste persone sono state convocate presso i Centri per l'impiego. Al 31 maggio, ad aver sottoscritto il Patto sono 373 mila soggetti, circa un terzo del totale. Ad aver svolto azioni di politica attiva, dopo la sottoscrizione del Patto, sono nella media nazionale circa un quarto del totale dei sottoscrittori.

Si tratta di un dato indubbiamente positivo, che va peraltro considerato alla luce degli effetti prodotti dalla crisi pandemica sulle dinamiche occupazionali.

Ciò premesso, il tema dei *navigator* non può essere disgiunto da quello di una riforma organica delle politiche attive del lavoro, che consenta di superare i ritardi e le criticità del sistema e che soprattutto permetta uno scambio e un'integrazione più efficace con i bisogni formativi dei lavoratori e con le esigenze produttive delle imprese.

In questi mesi è stato avviato un nuovo percorso.

In primo luogo, è apparso prioritario proseguire nel processo di potenziamento delle strutture pubbliche dei Centri per l'impiego. A tal fine sono state incrementate le risorse e si sta procedendo con l'assunzione degli 11 mila nuovi operatori.

Si è appena concluso il dialogo con le singole regioni in riferimento all'attuazione

dei Piani regionali di rafforzamento delle politiche attive.

Come indicato nel PNRR, si dovranno rivedere le politiche attive del lavoro a partire dall'assegno di ricollocazione, per arrivare all'istituzione di un programma nazionale (« Garanzia di occupabilità dei lavoratori » – GOL), che preveda un sistema di presa in carico unico dei disoccupati e delle persone in transizione occupazionale (percettori di RdC, NASpI, CIGS).

Per quanto riguarda in particolare il Reddito di cittadinanza, non vi è dubbio – grazie all'evidenza dei dati statistici – che esso si sia rivelato una misura di *welfare* fondamentale per milioni di persone (1,4 milioni sono i nuclei familiari che lo hanno

percepito) e – con particolare evidenza nel corso della crisi pandemica – un argine fondamentale di fronte all'emergere di nuove povertà e all'acuirsi di situazioni di disagio sociale e di disoccupazione.

Proprio in considerazione della rilevanza di questi dati, occorre rafforzare le azioni necessarie per collegarlo ancora più efficacemente al sistema delle politiche attive del lavoro. A tal fine, il Ministro Orlando ha voluto istituire il Comitato scientifico per la valutazione del reddito, che ha il compito di verificare da un punto di vista tecnico l'andamento della misura e di proporre eventuali correttivi che ne migliorino la resa.

ALLEGATO 2

5-05538 Gribaudo: Applicazione della convenzione stipulata dall'INPS e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei medici fiscali concernente gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In ordine a quanto rappresentato nell'atto ispettivo, acquisite le necessarie notizie dall'INPS, si rappresenta quanto segue.

Il 30 luglio 2020 è stata stipulata un'ipotesi di Accordo collettivo nazionale (ACN) per la medicina fiscale convenzionata INPS.

Tale ipotesi di accordo, raggiunta tra le organizzazioni sindacali e l'Istituto, non poteva essere considerata immediatamente operativa, tenuto conto della necessità di acquisire le valutazioni dei Ministeri vigilanti, previo esame dell'atto da parte degli organi di controllo interni dell'INPS stesso. Il procedimento ordinario prevede infatti che solo a seguito di tali attività istituzionali propedeutiche, si può giungere alla formalizzazione dell'Accordo, con atto del Consiglio di amministrazione dell'INPS.

Pertanto, a seguito delle valutazioni del Collegio dei sindaci, l'ipotesi di accordo, accompagnata dalla relazione tecnica e illustrativa, è stata trasmessa il 17 dicembre 2020 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

La nota di riscontro da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 marzo 2021 ha evidenziato che, nell'ipotesi contrattuale delineata nell'Accordo, la previsione di incarichi convenzionali a tempo indeterminato non fosse conforme al quadro normativo di riferimento, presentando anche profili di contrarietà ai principi comunitari e di rango costituzionale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha rinviato il procedimento di verifica della convenzione con i medici fiscali alla competenza del Collegio dei sindaci dell'INPS, poiché tale procedimento rientra

nell'ambito degli ordinari controlli che l'organismo può effettuare all'interno dei programmi di vigilanza.

Il Collegio dei sindaci dell'INPS dunque, nuovamente interessato per la formulazione delle proprie valutazioni a seguito dei citati rilievi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con verbale n. 20 del 20 maggio 2021, ha condiviso le osservazioni ministeriali.

Il Collegio ha quindi osservato che anche l'atto d'indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (decreto ministeriale 2 agosto 2017, punto 2.2, lettera j)) dispone che, nella fattispecie in parola, il rapporto di lavoro « in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro alle dipendenze dell'INPS », e quindi le norme dell'ACN che fanno riferimento a rapporti a tempo indeterminato appaiono non in linea con l'atto d'indirizzo per la stipula delle convenzioni adottato con decreto ministeriale.

Alla luce di quanto descritto, l'INPS ha fornito assicurazioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che convocherà a breve le organizzazioni sindacali rappresentative di riferimento, per riaprire la trattativa sul punto in questione e pervenire ad una nuova formulazione delle parti segnalate dell'Accordo collettivo, in conformità alle indicazioni sia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia del Collegio dei sindaci dell'INPS stesso.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali seguirà pertanto con attenzione e sollecitudine l'evoluzione di questa fase conclusiva del procedimento, al fine di giungere in tempi brevi all'attuazione dell'accordo e delle tutele ivi previste per i medici fiscali in convenzione.

ALLEGATO 3

5-05609 Gripa: Inquadramento contrattuale degli infermieri dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sull'inquadramento contrattuale degli infermieri dipendenti dell'Inps.

Sulla vicenda segnalata, sentito l'INPS, occorre evidenziare in premessa che nel vigente sistema di classificazione del personale INPS, il personale delle aree professionali è articolato nelle tre diverse Aree A, B e C.

Il personale inquadrato in Area C è distribuito in diversi profili che ne definiscono ambiti professionali e competenze. Segnatamente, accanto ai profili di amministrativo/analista, di consulente professionale e consulente protezione sociale, sono contemplati diversi profili specialistici in cui sono inquadrati dipendenti con peculiari caratteristiche in termini di professionalità e competenze.

Rispetto a questo sistema di classificazione, gli infermieri professionali sono collocati nell'Area C del profilo specialistico sanitario, regolamentato dall'allegato 2 al Contratto collettivo nazionale integrativo 1998-2001.

In particolare, relativamente al profilo in parola, la menzionata disciplina contrattuale:

definisce i requisiti di accesso, richiedendo il possesso del diploma di infermiere professionale;

prevede l'iscrizione al relativo albo professionale;

delimita il particolare ambito di competenza.

Rispetto all'attuale configurazione contrattuale del personale sanitario, l'eventuale collocazione dello stesso nell'ambito del contratto collettivo nazionale Area I – Sezione professionisti, nonché l'istituzione della figura di Dirigente infermieristico costituiscono certamente proposte meritevoli della massima attenzione che possono trovare riconoscimento e soluzione nell'ambito della fase di contrattazione nazionale.

Al riguardo, assicuro l'onorevole interrogante che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel ritenere fondamentale che l'inquadramento contrattuale rispecchi e sia conforme all'attività svolta da tale categoria di lavoratori, valuterà con favore – nei limiti della propria competenza – un approfondimento finalizzato ad armonizzare la disciplina contrattuale esistente con le disposizioni di legge che disciplinano le funzioni sanitarie.

ALLEGATO 4

5-05887 Ferri: Adozione di strumenti di controllo preventivo finalizzati ad assicurare l'erogazione del Reddito di cittadinanza esclusivamente agli aventi diritto alla prestazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il dato riportato nell'atto parlamentare, relativo a 76 soggetti segnalati alla Procura della Repubblica per indebita percezione del Reddito di cittadinanza, è sicuramente un dato rilevante, che però va comunque rapportato al numero complessivo di beneficiari: 2.512.095 domande di Reddito e Pensione di cittadinanza accolte a marzo 2021, al netto delle domande oggetto di revoca.

I beneficiari segnalati alla Procura rappresentano dunque lo 0,003 per cento delle domande accolte.

Similmente, la spesa per erogazioni indebite, pari a oltre 600.000 euro, va rapportata agli importi di Reddito e Pensione di Cittadinanza erogati a marzo 2021, pari a quasi a 2 miliardi di euro.

Le erogazioni indebite rappresentano dunque lo 0,03 per cento degli importi erogati.

Posto quindi che si tratta di casi limitati, occorre certamente interrogarsi sulle condizioni che consentono tali abusi da parte di soggetti che si trovino a beneficiare di erogazioni statali in assenza di qualsiasi titolo e in aperto contrasto con la *ratio* e la finalità della legge, e affrontare il tema dei controlli sui requisiti di accesso al reddito di cittadinanza.

Occorre in via preliminare evidenziare che l'INPS svolge attività di controllo sulle dichiarazioni dei richiedenti, sia al momento della presentazione della domanda, sia in esito all'accoglimento, sulle prestazioni erogate. In particolare, viene definito un piano di controlli annuale sulle autodichiarazioni.

Sono stati poi implementati controlli sincroni automatizzati sui requisiti di residenza, possesso dei beni durevoli, stato lavorativo, situazione reddituale. Ulteriori attività di controllo sono effettuate sui requisiti anagrafici a cura dei Comuni, e su quelli socio-economici, a cura della Guardia di finanza.

Per quanto riguarda le dichiarazioni rese dai richiedenti in merito all'assenza di con-

danne per i reati richiamati dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, occorre evidenziare che le stesse sono verificabili *ex ante* solo a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione con il Ministero della giustizia, con il quale sono già state avviate le necessarie interlocuzioni per lo scambio massivo delle informazioni già in fase di istruttoria della domanda.

Inoltre, il 31 marzo scorso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con l'INPS, che detiene il potere concessorio della misura, ha avviato un tavolo tecnico di confronto tra tutti gli enti responsabili dei controlli, la Guardia di finanza, Arma dei carabinieri, Ispettorato nazionale del lavoro, e tra le Amministrazioni detentrici dei dati rilevanti, compresi il Ministero della giustizia, il Ministero dell'interno e l'ANCI.

Il tavolo è finalizzato a favorire il raccordo tra le attività che ciascun attore nell'ambito delle proprie competenze è chiamato a svolgere al fine di impedire la indebita percezione della prestazione, anche in riferimento all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Il tavolo ha la funzione di favorire l'attivazione degli scambi informativi tra le amministrazioni competenti che possono facilitare e rendere più efficace l'azione di contrasto alle frodi.

Sebbene siano certamente da stigmatizzare i casi di indebita acquisizione del beneficio del reddito, occorre riconoscere il significato che misura ha assunto, in particolare nel corso della crisi emergenziale, come rete di protezione e di assistenza.

Certamente quanto segnalato dall'onorevole interrogante richiama la necessità di implementare il sistema dei controlli, al fine di evitare gli abusi che in fase applicativa si possono verificare.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
--	----

SEDE REFERENTE:

Introduzione sperimentale del metodo del <i>budget</i> di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati. C. 1752 D'Arrando (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	59
Disposizioni concernenti la diagnosi e la cura delle immunodeficienze congenite e l'assistenza delle persone che ne sono affette. C. 1733 Siani e C. 1851 Trizzino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 giugno 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2021.

Rossana BOLDI, *presidente e relatrice*, ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la relazione illustrativa. Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire in discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 giugno 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 9.40.

Introduzione sperimentale del metodo del *budget* di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati.

C. 1752 D'Arrando.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 agosto 2020.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che sulla proposta di legge in esame si è svolto un ampio ciclo di audizioni informali, che si è concluso il 7 aprile scorso. Nella seduta odierna potrà, quindi, essere avviata la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la diagnosi e la cura delle immunodeficienze congenite e l'assistenza delle persone che ne sono affette.

C. 1733 Siani e C. 1851 Trizzino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 agosto 2020.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 agosto 2020 il relatore, onorevole Siani, ha svolto la relazione e si

è aperta la discussione, che potrà riprendere nella seduta odierna. Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire in discussione.

Paolo SIANI (PD), *relatore*, intervenendo da remoto, nel ricordare che l'esame del provvedimento è stato avviato quasi un anno fa, sottolinea come il tema oggetto dello stesso appaia ora più urgente in quanto l'emergenza sanitaria in corso ha colpito ancora più duramente le persone affette da immunodeficienze congenite. Ritiene pertanto che il Parlamento debba dare in tempi rapidi una risposta efficace alle esigenze di una parte non irrilevante della popolazione.

Rossana BOLDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 77/21: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	61
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Accademia dei Georgofili e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM), nell'ambito dell'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 1650 Incerti e abb., recante « Norme per favorire lo sviluppo e la valorizzazione della castanicoltura sostenibile, il recupero della coltivazione dei castagneti, la prevenzione dell'abbandono colturale e la promozione della filiera produttiva castanicola »	63
---	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 giugno 2021. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI.

La seduta comincia alle 12.55.

DL 77/21: *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, intervenendo da remoto, riferisce che la XIII Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere il parere di competenza, alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e VIII Ambiente, sul disegno di legge di con-

versione del decreto-legge n. 77 del 2020 recante « *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ».

Il decreto-legge in esame si compone di 67 articoli ed è suddiviso in 2 parti: la Parte I, a sua volta suddivisa in 2 titoli, è relativa alla *Governance* per il PNRR, mentre la Parte II, suddivisa in 7 titoli (nel caso del Titolo I esso è a sua volta ripartito in capi), reca disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.

Illustra quindi le limitate disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della XIII Commissione Agricoltura.

In particolare evidenzia che l'articolo 31 contiene disposizioni varie, volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone. In particolare le disposizioni di cui ai commi 5,6 e 7 sono volte ad incrementare l'efficienza energetica delle aree agricole italiane sostenendo investimenti per la realizzazione di im-

pianti agrovoltaici che consentano le coltivazioni dei terreni sottostanti le installazioni.

Il comma 5 opera sotto forma di novella al comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, introducendovi un nuovo comma 1-*quater*. Al riguardo ricorda che il citato articolo 65 del decreto-legge n. 1 del 2012 ha sancito – per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole – il divieto di fruizione degli incentivi statali riconosciuti alle fonti energetiche rinnovabili (ivi inclusa quella fotovoltaica) di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011.

Successivamente sono state introdotte alcune attenuazioni al divieto di installazione di impianti fotovoltaici a terra, con l'articolo 56, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2020 (cosiddetto «Semplificazioni») disponendo che il citato divieto di fruizione degli incentivi statali non si applichi agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate siti di interesse nazionale, e su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale.

Evidenzia pertanto che il nuovo comma 1-*quater* del citato articolo 65, introducendo un'ulteriore eccezione, prevede che il descritto divieto di fruizione degli incentivi statali non si applichi agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture.

Il comma 6 del medesimo articolo 31 è legato alle modifiche introdotte con i commi 2 e 4 e con l'articolo 17. Data l'istituzione della Commissione VIA «PNRR-PNIEC» per la semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale di progetti la cui realizzazione si ponga alla base dell'attuazione del PNRR e del raggiungimento degli

obiettivi del PNIEC, il comma 6 modifica espressamente l'Allegato 2, alla Parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, includendo tra gli interventi di competenza statale anche gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.

Il comma 7, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione e di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, innalza da 20 kW a 50 kW di potenza la soglia di cui alla Tabella A del decreto legislativo n. 387 del 2003 («Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»). La Tabella in questione elenca gli impianti di fonte rinnovabile non sottoposti ad autorizzazione ai quali – in ragione della limitata potenza installata – si applica la disciplina della denuncia di inizio attività.

L'articolo 36, al comma 1, esenta dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana. Il comma 2 esenta dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica, da attuare nei boschi e nelle foreste aventi le caratteristiche previste dalla normativa in materia di beni culturali e del paesaggio. Infine il comma 3 assoggetta al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, anche se interessano aree vincolate ai sensi della vigente normativa concernente gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico e nel rispetto di quanto previsto dal piano forestale di indirizzo territoriale e dai piani di gestione forestale o strumenti equivalenti,

ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: *a)* interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; *b)* ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; *c)* interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

Susanna CENNI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 giugno 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Accademia dei Georgofili e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM), nell'ambito dell'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 1650 Incerti e abb., recante « Norme per favorire lo sviluppo e la valorizzazione della castanicoltura sostenibile, il recupero della coltivazione dei castagneti, la prevenzione dell'abbandono colturale e la promozione della filiera produttiva castanicola ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	64
Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	64

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 17 giugno 2021. — Presidenza del presidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all'attività conoscitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ricorda altresì che è necessario che i componenti che intendono partecipare ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, che deve ovviamente essere udibile.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Marco GABUSI, *Coordinatore della Commissione Affari istituzionali e generali, Assessore Personale e organizzazione della Regione Piemonte*, Valentina CORRADO, *Assessora alla Semplificazione amministrativa della Regione Lazio*, e Francesco CUPPARO, *Assessore alle Politiche di sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni i deputati Umberto BURATTI (PD), e Nicola STUMPO, *presidente*.

Marco GABUSI, *Coordinatore della Commissione Affari istituzionali e generali, Assessore Personale e organizzazione della Re-*

gione Piemonte, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	66
Sulla programmazione dei lavori	66
Audizione del direttore della Direzione Investigativa Antimafia, dottor Maurizio Vallone, accompagnato dal Generale Vincenzo Molinese	66
COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA	67
COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	67

Giovedì 17 giugno 2021. – Presidenza del presidente MORRA, indi del presidente f.f. PAOLINI.

La seduta comincia alle 14.12.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Sulla programmazione dei lavori

Il PRESIDENTE comunica che nella seduta programmata per martedì 22 giugno, alle ore 19, sarà concluso l'esame della Relazione del XX Comitato. Sono quindi previste votazioni e sarà necessaria la presenza del numero legale.

Audizione del direttore della Direzione Investigativa Antimafia, dottor Maurizio Vallone, accompagnato dal Generale Vincenzo Molinese.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Vallone.

Il direttore VALLONE svolge una relazione sulla recente evoluzione delle operazioni svolte dalla DIA, nell'ambito delle attività di contrasto delle organizzazioni criminali, endogene e straniere, operanti sul territorio italiano.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i senatori Marco PELLEGRINI (M5S), GRASSO (Misto-LeU-Eco), ENDRIZZI (M5S) e MIRABELLI (PD) nonché i deputati PAOLINI (Lega) e LATTANZIO (PD).

Il direttore VALLONE fornisce i chiarimenti richiesti.

Il Presidente f.f. PAOLINI ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.41.

**COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE
CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
NELLA REGIONE PUGLIA**

*Giovedì 17 giugno 2021. – Coordinatore:
Marco PELLEGRINI (M5S).*

Il Comitato si è riunito dalle 16.03 alle
18.02.

**COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E
DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TE-
STIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA**

*Giovedì 17 giugno 2021. – Relatrice:
Piera AIELLO (Misto).*

Il Comitato si è riunito dalle 16.08 alle
17.22.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	68
Audizione del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferrò	68
AVVERTENZA	69

AUDIZIONI

Giovedì 17 giugno 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferrò.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Pro-

fessor Silvio Brusaferrò. Partecipano all'audizione il Direttore del Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, Dottor Umberto Agrimi, il Primo Ricercatore del Dipartimento Ambiente e Salute, dottor Luca Lucentini, il Primo Ricercatore Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, Dottor Paolo Stacchini, il Dirigente di Ricerca presso il Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, dottor Alberto Mantovani.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Silvio BRUSAFERRO, *Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità*, Umberto AGRIMI, *Direttore del Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pub-*

blica veterinaria, Paolo STACCHINI, *Primo Ricercatore Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria*, Alberto MANTOVANI, *Dirigente di Ricerca del Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria*, e Luca LUCENTINI, *Primo Ricercatore del Dipartimento Ambiente e Salute*, intervenendo da remoto, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, da remoto, i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S) e Tullio PATASSINI (Lega), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Luca LUCENTINI, *Primo Ricercatore del Dipartimento Ambiente e Salute*, e Paolo STACCHINI, *Primo Ricercatore Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sa-*

nità pubblica veterinaria, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Amici della Terra, Fondo ambiente italiano (FAI), *Fridays for future* Italia, Greenpeace Italia, Italia Nostra Onlus, Italia Solare, Legambiente, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure 4

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Lega Anti Vivisezione (LAV), Lega italiana protezione uccelli (LIPU), Mare vivo e WWF, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure 4

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL-CISL-UIL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ... 4

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione dirigenti della Repubblica (CODIRP), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure 4

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Movimento cristiano lavoratori, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure 4

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ... 5

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assogasliquidi, Federazione nazionale imprese elettriche ed elettroniche (ANIE), Assoimmobiliare-Confindustria, Elettricità Futura, Confindustria Servizi HCFS, Federbeton e Anima Confindustria meccanica varia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure 5

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ENEL energia Spa, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021,

recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ...	5
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di SNAM rete gas, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ...	5
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Terna Spa, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	5
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale impianti geotermia <i>heat pump</i> (AnigHP), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	5
AVVERTENZA	5

COMMISSIONI RIUNITE (II e VII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	8

COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

Audizione del Responsabile Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre della Polizia penitenziaria, Dottor Mariano Salvatore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni II e VII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	22
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan. C. 3041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	25

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati (FederEsuli)	26
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. Esame C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini	27
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	27
ALLEGATO (<i>Testo base adottato</i>)	29

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Variatione nella composizione della Commissione	41
Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Nuovo testo C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni II e VII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	43

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl sul piano di investimenti della società	44
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06235 Nobili: Carenze di organico della Motorizzazione di Firenze-Prato	44
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	47
5-06236 Gariglio: Profili di sicurezza e manutenzione della linea Acqui Terme-Genova Brignole	45
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	48
5-06237 Silvestroni: Realizzazione della tratta ferroviaria Nuoro-Olbia	45
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	49
5-06238 Baldelli: Relazioni da parte dei comuni sui proventi delle sanzioni per infrazioni al codice della strada	45
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	50

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-05345 Rizzetto: Iniziative in ordine alle criticità del sistema delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alla situazione dei cosiddetti <i>navigator</i>	51
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	54
5-05538 Gribaudo: Applicazione della convenzione stipulata dall'INPS e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei medici fiscali concernente gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia	52
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	56
5-05609 Grippa: Inquadramento contrattuale degli infermieri dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	52
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	57

5-05887 Ferri: Adozione di strumenti di controllo preventivo finalizzati ad assicurare l'erogazione del Reddito di cittadinanza esclusivamente agli aventi diritto alla prestazione ...	52
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	58
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali ...	53
Audizione di rappresentanti di <i>Italian Interactive & Digital Entertainment Association (IIDEA)</i> (Svolgimento e conclusione)	53
Audizione di Norma Cerletti, operatrice del settore (Svolgimento e conclusione)	53
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	59
SEDE REFERENTE:	
Introduzione sperimentale del metodo del <i>budget</i> di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati. C. 1752 D'Arrando (Seguito dell'esame e rinvio) ..	59
Disposizioni concernenti la diagnosi e la cura delle immunodeficienze congenite e l'assistenza delle persone che ne sono affette. C. 1733 Siani e C. 1851 Trizzino (Seguito dell'esame e rinvio)	60
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 77/21: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	61
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Accademia dei Georgofili e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM), nell'ambito dell'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 1650 Incerti e abb., recante « Norme per favorire lo sviluppo e la valorizzazione della castanicoltura sostenibile, il recupero della coltivazione dei castagneti, la prevenzione dell'abbandono colturale e la promozione della filiera produttiva castanicola »	63
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	64
Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (Svolgimento e conclusione)	64
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	66
Sulla programmazione dei lavori	66
Audizione del direttore della Direzione Investigativa Antimafia, dottor Maurizio Vallone, accompagnato dal Generale Vincenzo Molinese	66
COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA	67

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	67
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE
CORRELATI**

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	68
-----------------------------------	----

Audizione del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferrò	68
---	----

AVVERTENZA	69
------------------	----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0147510